

Direttiva CEE/CEE/CE n. 47 del 21/05/1999

Direttiva della Commissione, del 21 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, modificata da ultimo dalla direttiva 96/86/CE della Commissione, in particolare l'articolo 8,

(1) considerando che gli allegati della direttiva 94/55/CE contengono l'accordo ADR nella versione in vigore dal 1° gennaio 1997, che è stata successivamente pubblicata in tutte le lingue;

(2) considerando che l'accordo ADR viene aggiornato ogni due anni; che, di conseguenza una versione emendata di tale regolamento è in vigore dal 1° gennaio 1999, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 1999;

(3) considerando che, ai sensi dell'articolo 8, le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico registrato nei settori oggetto della direttiva e per conformare tali allegati alle nuove norme ADR devono essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 9;

(4) considerando che è necessario adeguare il settore alle nuove norme ADR e modificare quindi gli allegati della direttiva 94/55/CE;

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato previsto all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE;

(6) considerando che gli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, generalmente noto come accordo ADR, devono essere incorporati, nella versione modificata, nella direttiva 94/55/CE come allegati A e B e devono applicarsi non solo ai trasporti transfrontalieri, ma anche ai trasporti effettuati all'interno dei singoli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Gli allegati alla direttiva 94/55/CE sono modificati come segue:

1. Nell'allegato A il testo che segue viene depennato:

«L'allegato A comprende le disposizioni dei marginali da 2 000 a 3 999 dell'allegato A dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997, fermo restando che l'espressione "Stato membro" è sostituita da "parte contraente".

NB: La traduzione in tutte le lingue ufficiali della Comunità del testo del 1997 che modifica il testo consolidato del 1995 dell'allegato A dell'accordo ADR sarà pubblicata non appena sarà disponibile in tutte le lingue.»

L'allegato A viene modificato conformemente all'allegato A della presente direttiva.

2) Nell'allegato B il testo che segue viene depennato:

«L'allegato B comprende le disposizioni dei marginali da 10 000 a 270 000 dell'allegato B dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997, fermo restando che l'espressione "Stato membro" è sostituita da "parte contraente".

NB: La traduzione in tutte le lingue ufficiali della Comunità del testo del 1997 che modifica il testo consolidato del 1995 dell'allegato A dell'accordo ADR sarà pubblicata non appena sarà disponibile in tutte le lingue.»

L'allegato B viene modificato conformemente all'allegato B della presente direttiva.

Art. 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o devono essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla

presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1999.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

ALLEGATO A

INDICE

Modificare come segue:

«Appendice A.1 A. Condizioni di stabilità e di sicurezza relative alle materie e oggetti esplosivi e alle miscele nitrato di cellulosa»

PARTE I - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

2000 (1) Inserire (come secondo trattino) la seguente definizione:

« - "collo", prodotto finale dell'operazione di imballaggio, pronto per la spedizione e costituito dall'imballaggio o dallo stesso grande imballaggio per trasporto alla rinfusa (GIR) con il relativo contenuto. Il termine comprende i recipienti per gas indicati al marginale 2211 e gli oggetti che, per la loro dimensione, peso o configurazione, possono essere trasportati senza imballaggio o in culle, gabbie da imballaggio o dispositivi di mantenimento. Il termine non si applica agli oggetti non imballati e alle materie trasportate sfuse in contenitori o veicoli, né alle materie trasportate in cisterne;».

Sesto trattino: sostituire «nona» con «decima» e «ST/SG/AC.10/1/Rev.9» con «ST/SG/AC.10/1/Rev.10».

Al termine, aggiungere il seguente testo:

« - "codice IMDG", il codice marittimo internazionale delle merci pericolose pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) di Londra;

- "istruzioni tecniche dell'OACI/ICAO", le istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose pubblicate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI/ICAO) di Montreal.»

2002 (3) a) *Nota*: 2 leggere come segue:

«Nel caso in cui si applichi il marginale 10 011, la quantità complessiva delle merci pericolose trasportate per unità di trasporto deve essere espressa da un valore calcolato conformemente alle disposizioni applicabili del marginale in questione.»

(8) a) Al termine aggiungere il seguente paragrafo:

«Una miscela o una soluzione contenente una o più materie espressamente citate o classificate in una rubrica "n.a.s." e una o più materie non pericolose non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva se le caratteristiche di pericolosità della miscela o della soluzione sono tali da non rispondere ai criteri di alcuna classe (compresi quelli relativi agli effetti conosciuti per le persone).»

(15) Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

«(15) Chi spedisce merci pericolose disciplinate dal presente allegato deve accertarsi che il personale incaricato di svolgere funzioni connesse con le operazioni di trasporto riceva una formazione nei settori di competenza (cfr. allegato B, marginale 10 316).»

2003 (4) Modificare come segue:

«Appendice A.1: le condizioni di stabilità e di sicurezza relative alle materie e oggetti esplosivi e alle miscele nitrato di cellulosa, e il glossario delle denominazioni del marginale 2101;»

2007 c) Al termine aggiungere il seguente testo:

«In tal caso alla marcatura e all'etichettatura del veicolo stesso si applica solo il paragrafo (1) del marginale 10 500;»

2011 Al posto di «1997» leggere «1999» (due volte).
Al posto di «1996» leggere «1998».

PARTE II - ELENCO DELLE MATERIE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE VARIE CLASSI

CLASSE 1 - MATERIE E OGGETTI ESPLOSIVI

2101 4° Inserire una nuova nota 3 al numero di identificazione 0143:

«*Nota*: 3. L'autorità competente può autorizzare la classificazione di questa miscela nella classe 3 sulla base di prove della serie 2 e della serie 6 c), effettuate almeno su tre imballaggi, pronti per il trasporto [cfr. marginale 2300 (9)].»

Rinumerare le attuali note da 3 a 5 in note da 4 a 6, rispettivamente.

Rinumerare la nota del numero di identificazione 0150 in nota 1 e aggiungere la seguente nota 2:

«*Nota*: 2. L'autorità competente può autorizzare la classificazione di questa miscela nella classe 4.1 sulla base di prove della serie 6 c), effettuate almeno su tre imballaggi, pronti per il trasporto.»

Eliminare il termine «industriali» della denominazione in:

5° numero di identificazione 0059

17° numero di identificazione 0439

39° numero di identificazione 0440

47° numero di identificazione 0441.

2102 Leggere l'ultima frase del paragrafo (14) come segue:

«Questi oggetti non imballati possono essere fissati su apposite culle o posizionati in gabbie da imballaggio o in altro dispositivo di mantenimento, di stoccaggio o di innesco in modo tale che, in condizioni normali di trasporto, non vi sia alcun lasco.»

Inserire un nuovo paragrafo (15)

«(15) Nel caso in cui tali oggetti esplosivi di grande dimensione sono sottoposti a regimi di prove che rispondono alle finalità della presente direttiva nell'ambito delle prove di sicurezza del funzionamento e di validità cui sono soggetti e che tali prove siano superate, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di tali oggetti ai sensi della presente direttiva.»

Rinumerare i paragrafi (15) e (16) in (16) e (17) rispettivamente.

2105 (1) Inserire, prima dell'ultima frase, il seguente testo:

«Nel caso di oggetti non imballati, l'iscrizione deve essere apposta su ciascun oggetto, sulla rispettiva culla o dispositivo di mantenimento, di stoccaggio o di innesco.»

(3) Eliminare il seguente testo: «contenenti una o più materie corrosive secondo i criteri della classe 8».

2115 (2) Inserire il termine «iscrizioni e» prima di «etichette»

CLASSE 2 - GAS

2201 1°A Eliminare la nota 3.

1°O Eliminare la nota relativa al numero di identificazione 1014.

1°TO Spostare il testo «2451 TRIFLUORURO DI AZOTO COMPRESSO» dall'ordinale 1° TO all'ordinale 1° O.

2° A Inserire, prima del n. 1078, il seguente testo:

«3337 GAS REFRIGERANTE R 404A (pentafluoroetano, 1,1,1-trifluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 44 % di pentafluoroetano e il 52 % di 1,1,1-trifluoroetano)

3338 GAS REFRIGERANTE R 407A (difluoroetano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 20 % di difluoroetano e il 40 % di pentafluoroetano)

2201 3339 GAS REFRIGERANTE R 407B (difluoroetano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano, in miscela (segue) zeotropica con circa il 10 % di difluoroetano e il 70 % di pentafluoroetano)

3340 GAS REFRIGERANTE R 407C (difluoroetano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 23 % di difluoroetano e il 25 % di pentafluoroetano)».

2° F N. 1965: Dopo MISCELA A inserire il testo seguente:

«MISCELA A01, avente a 70° C una tensione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50° C una massa specifica non inferiore a 0,516 kg/l;

MISCELA A02, avente a 70° C una tensione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50° C una massa specifica non inferiore a 0,505 kg/l;».

Prima di MISCELA B inserire il testo seguente:

«MISCELA B1, avente a 70° C una tensione di vapore non superiore a 2,3 MPa (23 bar) e a 50° C una massa specifica non inferiore a 0,474 kg/l;

MISCELA B2, avente a 70° C una tensione di vapore non superiore a 2,6 MPa (26 bar) e a 50° C una massa specifica non inferiore a 0,463 kg/l.»

Modificare la nota 1 come segue:

«Per le miscele di cui sopra sono ammessi, per la denominazione delle materie, i nomi in uso per la commercializzazione come BUTANO per le miscele A, A01, A02 e A0, e PROPANO per la miscela C.,

Dopo il n. 1965 inserire il seguente testo:

«3354 GAS INSETTICIDA INFIAMMABILE, N.A.S.».

2° TF Prima del n. 3160 inserire il seguente testo:

«3355 GAS INSETTICIDA TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.».

6° A Dopo il n. 3164 aggiungere una nuova nota:

«Nota: Gli oggetti destinati a fungere da ammortizzatori non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva, a condizione che ciascuno di essi:

- a) sia dotato di un compartimento a gas di capacità non superiore a 1 litro e una pressione di carico non superiore a 50 bar;
- b) abbia una pressione di scoppio minima quattro volte superiore alla pressione di carico a 20° C;
- c) sia fabbricato in un materiale che non si frammenti in caso di rottura;
- d) in caso d'incendio, sia protetto contro la rottura mediante un fusibile o un dispositivo di decompressione che consenta di eliminare la pressione interna;
- e) sia fabbricato in conformità di una norma di garanzia qualità che risulti accettabile all'autorità competente.»

Al termine inserire il seguente testo:

«3353 GENERATORI DI GAS PER CUSCINI GONFIABILI (AIR BAG), A GAS COMPRESSO O 3353 MODULI DI CUSCINI GONFIABILI (AIR BAG) A GAS COMPRESSO O 3353 PRETENSIONATORI PER CINTURE DI SICUREZZA A GAS COMPRESSO

Nota: 1. Questa rubrica si applica agli oggetti utilizzati nei veicoli per la protezione individuale, come i generatori di gas per cuscini gonfiabili (air bag) o moduli di cuscini gonfiabili (air bag) o i pretensionatori delle cinture di sicurezza che contengono gas compresso o una miscela di gas compressi appartenente alla classe 2, con o senza quantità ridotte di materiale pirotecnico. Per gli insiemi contenenti materiale pirotecnico gli eventuali effetti esplosivi devono essere circoscritti all'interno del recipiente a pressione, in modo tale che detti insiemi possano essere esclusi dalla classe 1, ai sensi della nota al marginale 2100 (2) b), conformemente alla lettera a) ii) del paragrafo 16.6.1.4.7 del Manuale delle prove e dei criteri, parte I. Gli insiemi devono inoltre essere progettati o imballati a fini di trasporto in modo che, se si trovano immersi tra le fiamme, non vi sia rischio di frammentazione o di proiezione del recipiente a pressione. Un'analisi verrà effettuata a tal fine. Il recipiente a pressione deve soddisfare le condizioni richieste per il o i gas in esso contenuti.

2201 2. I cuscini gonfiabili (air bag) o le cinture di sicurezza installati su veicoli o elementi completi di veicolo (ad *segue*) esempio piantoni dello sterzo, pannelli di portiere, sedili, ecc.) non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva.»

2201a (3) Modificare gli ultimi due paragrafi come segue:

«Ogni collo deve recare in maniera chiara e indelebile:

a) il numero di identificazione della merce contenuta, preceduto dalle lettere "UN";

b) nel caso di merci diverse che abbiano numeri di identificazione diversi ma vengano trasportate nello stesso collo:

- i numeri di identificazione delle merci contenute, preceduti dalle lettere "UN" o

- le lettere "LQ" (1).

Tali indicazioni devono figurare all'interno di un quadrato (min. 100 mm di lato) poggiato sulla punta; se ciò non fosse possibile per la dimensione del collo, le dimensioni di cui sopra possono essere ridotte a condizione che le iscrizioni risultino ben visibili.»

2207 (3) Modificare il testo come segue:

«Sono ammessi come agenti di dispersione, componenti di tali propellenti o gas di riempimento per i distributori di aerosol (1950 aerosol), i seguenti gas: i gas del 1° A, 1° O e 1° F, con l'esclusione del 2203 silano; i gas del 2° A e 2° F, con l'esclusione del metilsilano individuato dal numero di identificazione 3161, e il 1070 protossido di azoto del 2° O.»

(4) Modificare il testo come segue:

«Sono ammessi come gas di riempimento per le cartucce di gas del n. 2037 tutti i gas del 1° e 2°, ad esclusione dei gas piroforici e dei gas molto tossici (ovvero i gas con una CL50 inferiore a 200 ppm).»

2210 (1) a) Al termine aggiungere il seguente testo:

«Tuttavia, se tali imballaggi hanno una massa lorda massima uguale o inferiore a 2 kg, è sufficiente che essi soddisfino le "Condizioni generali di imballaggio" del marginale 3500 (1), (2) e da (5) a (7).»

2212 (1) Aggiungere «direttive e» prima di «norme» e alla fine:

« - per le aperture: norma EN 849: 1996 Bombe trasportabili per gas - Valvole per bombole - Specifiche e prove di tipo.»

2213 (2) Sostituire il testo «se le norme seguenti sono rispettate, con «se la norma seguente è rispettata».

Al posto di «[riservato]» leggere «norma EN 962: 1996 Bombe trasportabili per gas - Cappellotti chiusi e cappellotti aperti di protezione delle valvole delle bombole per gas industriali e medicali - Progettazione, costruzione e prove».

2215 da (1) a (3)

Sostituire «paese di origine» con «paese di approvazione».

2223 (2) Modificare il terzo trattino della nota a piè di pagina nel modo seguente:

« - Per la rubrica 1965 idrocarburi gassosi in miscela, liquefatti n.a.s. del 2° F: miscela A o butano, miscela A01 o butano, miscela A02 o butano, miscela AO o butano, miscela AI, miscela B1, miscela B2, miscela B, miscela C o propano.»

2223 (3) Modificare come segue:

«Si ritengono soddisfatte le disposizioni del paragrafo (1), ad esclusione della lettera b), se sono rispettate le parti corrispondenti della norma seguente EN 1089-1: 1996 Bombe trasportabili per gas - identificazione della bombola (escluso GPL) - Parte 1: Marcatura».

(6) Sostituire «UN 1950 AEROSOL» con «UN 1950 AEROSOLI».

2226 (1) Modificare il terzo trattino nel modo seguente:

Per la rubrica 1965 idrocarburi gassosi in miscela, liquefatti, n.a.s del 20 F:

miscela A o butano, miscela A01 o butano, miscela A02 o butano, miscela A0 o butano, miscela A1, miscela B1, miscela B2, miscela B, miscela C o propano.

Per il trasporto in cisterna i nomi commerciali butano e propano possono essere utilizzati solo a titolo complementare.»

2237 (2) Inserire l'espressione «iscrizioni e» prima di «etichette».

(1) Le lettere «LQ» sono l'abbreviazione dell'espressione inglese limited Quantities», ovvero «in quantità limitate».

2250 Nella tabella, modificare le rubriche nel modo seguente:

1° TO Spostare «2451 TRIFLUORURO DI AZOTO COMPRESSO» dal 1° TO al 1° 0 e modificare il dato relativo al periodo da «5» a «10».

2° A Per la voce «3220 PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 125», nella colonna «Pressione di prova MPa» modificare «4,9» in «3,4».

Aggiungere una seconda riga al numero di identificazione 3220:

«(1), (2), (3), (5)/-3,6/10/0,72/g».

2° TC Per la voce «1005 AMMONIACA ANIDRA», nella colonna «Periodo (anni)» leggere «5» al posto di «10».

Numero di identificazione 2194: Sostituire nella colonna relativa alla pressione di prova (MPa) «20,0» con «3,6» e nella colonna relativa al grado di riempimento massimo (kg/l) «1,3» con «1,46».

4° A Per la voce «2073 AMMONIACA IN SOLUZIONE ACQUOSA» nella colonna «Periodo (anni)» leggere «5» al posto di «10»

4° TC Per la voce «3318 AMMONIACA IN SOLUZIONE ACQUOSA» nella colonna «Periodo (anni)» leggere «5» al posto di «10».

			Imballaggio
Ordinale e gruppo	Numero di identificazione	Denominazione della materia o oggetto	Tipi di recipiente (Marginale 2211)
- Inserire le seguenti rubriche:			
2°A	«3337	GAS REFRIGERANTE R 404A	(1) (2) (3) (5)
	«3338	GAS REFRIGERANTE R 407A	(1) (2) (3) (5)
	«3339	GAS REFRIGERANTE R 407B	(1) (2) (3) (5)
	«3340	GAS REFRIGERANTE R 407C	(1) (2) (3) (5)

segue tabella

Collaudo		Riempimento		
Pressione di prova				
Pressione di	Mpa	Periodo	Grado di riempimento	Prescrizioni

riempimento	(anni) (1)	massimo kg/l, Mpa o % di vol.	particolari
-------------	------------	----------------------------------	-------------

- Inserire le seguenti rubriche:

3,6	10	0,82	
3,6	10	0,94	
3,8	10	0,93	
3,5	10	0,95»	

- Modificare come segue:

2°F	«1965	IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTI, N.A.S.	(1) (2) (3) (5)
		MISCELA A	(1) (2) (3) (5)
		MISCELA A01	(1) (2) (3) (5)
		MISCELA A02	(1) (2) (3) (5)
		MISCELA AO	(1) (2) (3) (5)
		MISCELA A1	(1) (2) (3) (5)
		MISCELA B 1	(1) (2) (3) (5)
		MISCELA B 2	(1) (2) (3) (5)
		MISCELA B	(1) (2) (3) (5)
		MISCELA C 1	(1) (2) (3) (5)

Segue tabella

	10	(2)	m, n
1,0	10	0,50	
1,5	10	0,49	
1,5	10	0,48	
1,5	10	0,47	
2,0	10	0,46	
2,5	10	0,45	
2,5	10	0,44	
2,5	10	0,43	
3,0	10	0,42»	

- Inserire la rubrica seguente:

2°F	«3354	GAS INSETTICIDA. INFIAMMABILE, N.A.S.	(1) (2) (3) (5)
-----	-------	--	-----------------

2250
(segue)

2°F	«3355	GAS, INSETTICIDA TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	(1) (2) (3) (5)
-----	-------	--	-----------------

Segue tabella

	10	(2)	m, n
1,0	10	0,50	
1,5	10	0,49	
1,5	10	0,48	
1,5	10	0,47	

2,0	10	0,46
2,5	10	0,45
2,5	10	0,44
2,5	10	0,43
3,0	10	0,42»

- Inserire la rubrica seguente:

2°F	«3354	GAS INSETTICIDA. INFIAMMABILE, N.A.S.	(1) (2) (3) (5)
-----	-------	--	-----------------

2250
(segue)

2°F	«3355	GAS, INSETTICIDA TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	(1) (2) (3) (5)
-----	-------	--	-----------------

10
5

n»
n»


Aggiungere la seguente nota a piè di pagina:

«(2) Cfr. la nota alla fine della tabella.»

Dopo la tabella inserire la seguente nota:

«Nota: per le miscele di gas del 2° F, 1965, la massa massima del contenuto per litro di capacità si ottiene come segue:

—



CLASSE 3 - LIQUIDI INFIAMMABILI

2300 (2) Nota 1: aggiungere «ma inferiore o uguale a 100° C» dopo «superiore a 61 °C».

(9) Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

«(9) La nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile con un tenore massimo del 30 % (massa) di nitroglicerina è stata inserita al numero di identificazione 3343 delle Raccomandazioni relative al trasporto delle merci pericolose. Non deve pertanto

essere classificata o accettata come materia della classe 3, a meno che l'autorità competente non l'abbia autorizzata in base ai risultati delle prove della serie 2 e di una prova della serie 6, tipo c) del Manuale delle prove e dei criteri, parte I, effettuate sui colli pronti per il trasporto. L'autorità competente dovrà determinare l'ordinale e il gruppo in base al grado effettivo di pericolo e al tipo di imballaggio utilizzato per la prova della serie 6, tipo c) (cfr. anche il marginale 2101, 4°, numero di identificazione 0143).»

2301 2° a) e b) Inserire il seguente testo prima del n. 1993:

«3336 *mercaptani liquidi, infiammabili, n.a.s.* o 3336 *mercaptani in miscela liquida, infiammabile, n.a.s.*»

3° b) Alle voce «idrocarburi» modificare il n. 1307 come segue:

«1307 *xileni*»

Alla voce «alcoli» sostituire «1105 alcool amilici» con «1105 pentanoli»

Alla voce «materie solforate» aggiungere il seguente testo alla fine:

«3336 *mercaptani liquidi, infiammabili, n.a.s.* o 3336 *mercaptani in miscela liquida, infiammabile, n.a.s.*»

23° Eliminare 2401 *piperidina*»

31° c) *Nota*: Leggasi:

«In deroga al marginale 2300 (2) il carburante diesel, il gasolio e l'olio da riscaldamento (leggero) aventi un punto di infiammabilità superiore a 62 T, ma inferiore o uguale a 100 T, sono considerati come materie del 31 T c), numero di identificazione 1202.»

Alla voce «idrocarburi» modificare il n. 1307 come segue: «1307 *xileni*»

Alla voce «materie alogenate» inserire il seguente testo: «2344 *bromopropani*» prima del n. 2392.

Alla voce «alcoli» sostituire «1105 alcool amilici» con «1105 pentanoli».

Alla voce «materie solforate» aggiungere il seguente testo alla fine:

«3336 *mercaptani liquidi, infiammabili, n.a.s.* o 3336 *mercaptani in miscela liquida, infiammabile, n.a.s.*»

Nella sezione F, modificare la nota 2 come segue:

«2: La classificazione di un pesticida sotto una delle rubriche del 41° deve essere fatta in funzione dell'ingrediente attivo, dello stato fisico del pesticida e di ogni rischio secondario che lo stesso può presentare.»

41° Eliminare i numeri 2766, 2768, 2770 e 2774.

Modificare il n. 2772 come segue:

«2772 *pesticida tiocarbammato, liquido, infiammabile, tossico*, con un punto di infiammabilità inferiore a 23° C»

Inserire il seguente testo dopo il n. 3024:

«3346 *acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, infiammabile, tossico*, con un punto di infiammabilità inferiore a 23° C,

3350 *pesticida piretroide liquido, infiammabile, tossico*, avente un punto di infiammabilità inferiore a 23° C,».

71° Numerare la nota attuale come nota i e aggiungere una nuova nota 2:

«2: 1 veicoli-cisterna vuoti, le cisterne smontabili vuote e i contenitori-cisterna vuoti, non ripuliti, contenenti materie del 610 c) non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva se sono state adottate opportune misure per compensare gli eventuali rischi.»

2301a (2) Nella prima frase, dopo «in imballaggi interni metallici o di plastica» aggiungere il testo «che non si rompono o si perforano facilmente».

Modificare le lettere a), b) e c) come segue:

«a) le materie classificate sub b) di ogni ordinale ad eccezione del 5° b) e delle bevande alcoliche del 3° b), fino a 1 litro per imballaggio interno e 12 litri per collo;

2301a b) le bevande alcoliche del 30 b), fino a 1 litro per imballaggio interno; c) le materie classificate sub 50 (segue) b), fino a 1 litro per imballaggio interno e 20 litri per collo;»

(7) Leggasi:

«Per il trasporto conformemente ai paragrafi (1) e (2) precedenti, ogni collo deve riportare in modo chiaro e indelebile:

a) il numero di identificazione delle merci contenute, preceduto dalle lettere "UN";

b) nel caso di merci diverse che abbiano numeri di identificazione diversi ma vengano trasportate nello stesso collo:

- i numeri di identificazione delle merci contenute, preceduti dalle lettere "UN" o

- le lettere "LQ" (1).

Tali indicazioni devono figurare all'interno di un quadrato (min. 100 mm di lato) poggiato sulla punta; se ciò non fosse possibile per la dimensione del collo, le dimensioni di cui sopra possono essere ridotte a condizione che le iscrizioni risultino ben visibili.»

2308 (3) Nella seconda frase eliminare il seguente testo: «nonché per le materie del 50 c)»

Sostituire il testo delle ultime parentesi con «(cfr. marginali 3512, da 3552 a 3554 e 3561)».

2314 (1) Leggere il quarto capoverso come segue:

«Per il trasporto delle materie e preparati utilizzati come pesticidi del 411, la denominazione della merce deve comprendere la o le denominazioni tecniche (*) del o degli ingredienti attivi, per esempio "2784 pesticida organofosfato liquido, infiammabile, tossico (Dimefos), 3, 41° b), ADR.»

(*) La o le denominazioni tecniche devono essere il nome o i nomi comunemente approvati dall'ISO (cfr. ISO 1750: 1981, modificata), un altro nome che figura in The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification o il nome o i nomi dell'ingrediente o degli ingredienti attivi.»

2322 (2) Inserire l'espressione «iscrizioni e» prima di «etichette».

CLASSE 4.1 - MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI

2401 Al titolo C modificare la nota 2 come segue:

«La nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, solida, n.a.s. con più del 2 % ma con il 10 % al massimo (massa) di nitroglicerina e il tetranitrato di pentaeritrite in miscela, desensibilizzato, solido, n.a.s., con più del 10 % ma con il 20% al massimo (massa) di pentrite sono stati inseriti rispettivamente ai numeri di identificazione 3319 e 3344 delle Raccomandazioni ONU relative al trasporto delle merci pericolose. Queste materie sono ammesse al trasporto come materie della classe 4.1 solo se soddisfano alle prescrizioni dell'autorità competente. L'autorità competente dovrà determinare l'ordinale e il gruppo in base al grado effettivo di pericolo e al tipo di imballaggio utilizzato per la prova della serie 6, tipo c) (cfr. anche il marginale 2101, 4°, numeri di identificazione 0143 e 0150).»

25° Modificare la nota come segue:

«L'azoturo di bario il cui tenore in acqua è inferiore al valore limite indicato è una materia della classe 1 e reca il numero di identificazione 0224 (cfr. marginale 2101, 01°).»

26° c) Sostituire la nota 2 con il seguente testo:

«I preparati di 5-mononitrato di isosorbido contenenti almeno il 30 % di coadiuvante di flemmatizzazione non infiammabile e non volatile non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva.»

2401a (2) Dopo «in imballaggi interni metallici od in plastica» aggiungere il seguente testo: «che non si rompono o si perforano facilmente».

(3) Leggasi:

«Per il trasporto conformemente ai paragrafi (1) e (2) precedenti, ogni collo deve riportare in modo chiaro e indelebile:

- a) il numero di identificazione delle merci contenute, preceduto dalle lettere "UN";
- b) nel caso di merci diverse che abbiano numeri di identificazione diversi ma vengano trasportate nello stesso collo:
 - i numeri di identificazione delle merci contenute, preceduti dalle lettere "UN" o
 - le lettere "LQ" (1).

(¹) Le lettere «LQ» sono l'abbreviazione dell'espressione inglese «Limited Quantities», ovvero «in quantità limitate».

2401a Tali indicazioni devono figurare all'interno di un quadro (min. 100 mm di lato) poggiato sulla punta; se ciò (*segue*) non fosse possibile per la dimensione del collo, le dimensioni di cui sopra possono essere ridotte a condizione che le iscrizioni risultino ben visibili.»

2405 (2) Al posto di «2102 (4) e (6)» leggere «2102 (9) e (10)».

(5) Leggere la fine del paragrafo come segue:

«.. i prodotti di decomposizione e i vapori che si sviluppano durante la decomposizione autoaccelerata o durante un'immersione completa nelle fiamme della durata di almeno un'ora applicando le formule di cui ai marginali 211 536 (3) e 212 536 (3).»

2422 (4) Inserire l'espressione «iscrizioni e» prima di «etichette»

CLASSE 4.2 - **MATERIE SOGGETTE AD ACCENSIONE SPONTANEA**

2431 5° b) e c) Dopo il n. 3313 inserire il seguente testo: «3341 *diossido di tiourea*, 3342 *xantati*»

31° Modificare il n. 2003 come segue:

«2003 *metallo-alchili, idroreattivi, n.a.s. o 2003 metallo-arili, idroreattivi, n.a.s.*»

32° Modificare il n. 3049 come segue:

«3049 *alogenuri di metallo-alchili, idroreattivi, n.a.s. o 3049 alogenuri di metallo-arili, idroreattivi, n.a.s.*».
Modificare la rubrica 3050 come segue:

«3050 *idruri di metallo-alchili, idroreattivi, n.a.s. o 3050 idruri di metallo-arili, idroreattivi, n.a.s.*»

33° Modificare la rubrica 3203 come segue:

«3203 *composto organometallico piroforico idroreattivo, n.a.s.*»

2436 Inserire un nuovo paragrafo (3):

«(3) Le materie di cui al 1° c) possono anche essere imballate in sacchi multipli di carta (5M1) e in sacchi multipli di carta resistenti all'acqua (5M2), secondo il marginale 3536.»

Rinumerare gli attuali paragrafi (3) e (4) in (4) e (5) rispettivamente.

2437 Inserire un nuovo paragrafo (5):

«(5) Le materie di cui al 1° c) possono anche essere imballate in sacchi multipli di carta (5M1) secondo il marginale 3536. Per il 1362 carbone attivo, i sacchi multipli di carta devono essere a loro volta chiusi in sacchi o buste di plastica sigillati ermeticamente o imballati insieme su un pallet sotto una pellicola di plastica termoretrattile o elastica.»

Rinumerare l'attuale paragrafo (5) in paragrafo (6).

2452 (2) Inserire l'espressione «iscrizioni e» prima di «etichette».

CLASSE 4.3 - MATERIE CHE, A CONTATTO CON L'ACQUA, SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI

2471a (1) Dopo «in imballaggi interni metallici o di plastica» aggiungere il seguente testo: «che non si rompono o si perforano facilmente».

(2) Leggasi:

«Per il trasporto conformemente al paragrafo (1) precedente, ogni collo deve riportare in modo chiaro e indelebile:

a) il numero di identificazione della merce contenuta, preceduto dalle lettere "UN";

b) nel caso di merci diverse che abbiano numero di identificazione diversi ma vengano trasportate nello stesso collo:

- i numeri di identificazione delle merci contenute, preceduti dalle lettere "UN" o

- le lettere "LQ" (1).

Tali indicazioni devono figurare all'interno di un quadrato (min. 100 mm di lato) poggiato sulla punta; se ciò non fosse possibile per la dimensione del collo, le dimensioni di cui sopra possono essere ridotte a condizione che le iscrizioni risultino ben visibili.»

(1) Le lettere «LQ» sono l'abbreviazione dell'espressione inglese «Limited Quantities», ovvero «in quantità limitate».

2472 (2) Modificare il testo come segue:

«Gli imballaggi e i grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR) devono essere chiusi ermeticamente in modo da impedire la penetrazione di umidità e ogni dispersione del contenuto. Essi non devono comportare sfiati secondo il marginale 3500 (8) o 3601 (6).»

(3) Leggasi:

«Secondo le disposizioni dei marginali 2470 (3) e 3511 (2) o 3611 (2) devono essere utilizzati:

- imballaggi del gruppo di imballaggi I, contrassegnati dalla lettera "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR) del gruppo di imballaggi I contrassegnati dalla lettera "X", per le materie molto pericolose classificate sub a) di ogni ordinale;

- imballaggi del gruppo di imballaggi II o I, contrassegnati dalla lettera "Y" o "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR) del gruppo di imballaggi II o I contrassegnati dalla lettera "Y" o "X", per le materie pericolose classificate sub b) di ogni ordinale;

- imballaggi del gruppo di imballaggi III, II o I, contrassegnati dalla lettera "Z", "Y" o "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR) del gruppo di imballaggi III, II o I contrassegnati dalla lettera "Z", "Y" o "X", per le materie che presentano un basso grado di pericolo classificate sub c) di ogni ordinale;

2474 (3) Aggiungere un nuovo paragrafo (3):

«(3) Le materie solide di cui al marginale 2470 (10), degli 11°, 13°, 17° e 20° possono anche essere imballate in GIR metallici di cui al marginale 3622.»

2482 (4) Modificare il testo come segue:

«(colli contenenti materie del 3° dispersioni di metalli alcalini o alcalino-terrosi (al numero di identificazione 1391) dell'11° a) con un punto di infiammabilità non superiore a 61° C o contenenti idruro di litio-alluminio in etere (numero di identificazione 1411) del 16° a) devono inoltre essere muniti di un'etichetta conforme al modello n. 3.»

2492 (2) Inserire l'espressione «iscrizioni e» prima di «etichette»

CLASSE 5.1 - MATERIE COMBURENTI

2501 27° b) Inserire, prima del n. 1479, il seguente testo: «3356 *generatore chimico di ossigeno*».

Inserire la seguente nota:

«Nota: I generatori chimici di ossigeno (numero di identificazione 3356) che contengono materie comburenti e sono costituiti da un dispositivo di azionamento esplosivo possono essere ammessi al trasporto ai sensi della presente rubrica solo se sono esclusi dalla classe 1, conformemente alla nota del marginale 2100 (2) b).

Il generatore senza imballaggio deve essere in grado di resistere a una prova di caduta da 1,8 m su una superficie rigida, non elastica, piana e orizzontale, nella posizione in cui rischia maggiormente di essere danneggiato, senza perdere il contenuto né avviarsi.,

Se il generatore è dotato di un dispositivo di azionamento, deve disporre di almeno due sistemi di sicurezza diretti che lo proteggano contro un azionamento accidentale.

A questi oggetti si applicano disposizioni particolari di imballaggio [cfr. marginale 2507 (3)].»

2501a (1) Dopo «in imballaggi interni metallici o di plastica» aggiungere il seguente testo: «che non si rompono o si perforano facilmente».

(2) Leggasi:

«Per il trasporto conformemente al paragrafo (1) precedente, ogni collo deve riportare in modo chiaro e indelebile:

a) il numero di identificazione delle merci contenute, preceduto dalle lettere "UN";

b) nel caso di merci diverse che abbiano numeri di identificazione diversi ma vengano trasportate nello stesso collo:

- i numeri di identificazione delle merci contenute, preceduti dalle lettere "UN" o

- le lettere "LQ" ⁽¹⁾.

Tali indicazioni devono figurare all'interno di un quadrato (min. 100 mm di lato) poggiato sulla punta; se ciò non fosse possibile per la dimensione del collo, le dimensioni di cui sopra possono essere ridotte a condizione che le iscrizioni risultino ben visibili.»

(¹) Le lettere "LQ" sono l'abbreviazione dell'espressione inglese "Limited Quantities», ovvero «in quantità limitate».

2502 (3) Modificare il testo come segue:

«Secondo le disposizioni dei marginali 2500 (3) e 3511 (2) o 3611 (2) devono essere utilizzati:

- imballaggi del gruppo di imballaggi I, contrassegnati dalla lettera "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR) del gruppo di imballaggi I contrassegnati dalla lettera "X", per le materie molto comburenti classificate sub a) di ogni ordinale;

- imballaggi del gruppo di imballaggi II o I, contrassegnati dalla lettera "Y" o "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR) del gruppo di imballaggi II o I contrassegnati dalla lettera "Y" o "X", per le materie comburenti classificate sub b) di ogni ordinale;

- imballaggi del gruppo di imballaggi III, II o I, contrassegnati dalla lettera "Z", "Y" o "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR) del gruppo di imballaggi III, II o I contrassegnati dalla lettera "Z", "Y" o "X", per le materie poco comburenti sub c) di ogni ordinale.»

2506 (4) Aggiungere un nuovo paragrafo (4)

«(4) Le materie solide ai sensi del marginale 2500 (10) del 251 e del 270 possono inoltre essere imballate in:

a) GIR metallici secondo il marginale 3622, oppure

b) GIR di plastica rigida secondo il marginale 3624, oppure

c) in GIR compositi con recipiente interno di plastica secondo il marginale 3625, esclusi i tipi 11HZ2 e 21HZ2, purché siano trasportati in veicoli coperti o in contenitori di tipo chiuso, a parete piena.»

2507 (3) Aggiungere un nuovo paragrafo (3):

«(3) I generatori di ossigeno del 27° b) devono essere trasportati in un collo che soddisfi le disposizioni per il gruppo di imballaggi II e le condizioni elencate di seguito quando all'interno del collo viene azionato un generatore:

a) il generatore in questione non deve azionare altri generatori presenti all'interno del collo;

b) il materiale dell'imballaggio non deve infiammarsi:

c) la temperatura della superficie esterna del collo non deve superare 100° C.»

2512 (3) La prima frase del paragrafo viene così modificata:

«I colli contenenti materie del 20 e del 51, nitrito di sodio del 23° c) (numero di identificazione 1500) o materie del 2 90 o del 301 saranno inoltre muniti di un'etichetta conforme al modello n. 6.1.»

2522 (2) Inserire l'espressione «iscrizioni e» prima di «etichette»

CLASSE 5.2 - **PEROSSIDI ORGANICI**

2550 (5) Aggiungere la seguente nota:

«*Nota:* I metodi di prova per determinare l'inflammabilità dei perossidi organici sono descritti al punto 32.4 del Manuale delle prove e dei criteri, parte III. Poiché i perossidi organici possono reagire violentemente se sono riscaldati, si raccomanda di determinare il loro punto di inflammabilità utilizzando campioni di dimensioni ridotte, conformemente alla descrizione della norma ISO 3679:1983.»

2551 Nelle tabelle, nell'intestazione della colonna «Metodo di imballaggio» leggere «2553» invece di «2554».

9° b) Per il «*Perossido di di-terz-butile* (2)», sostituire «≤ 32» nella colonna relativa alla concentrazione con «≤ 52» e «≤ 68, nella colonna relativa al diluente di tipo B con «≥ 48».

12° b) Sostituire il metodo di imballaggio attuale «"OP 5" del *Perossidicarbonato di dicicloesile* (concentrazione ≥ 91-100 %)» con «OP 3».

14° b) Sostituire il metodo di imballaggio attuale «"OP 3" del *Perossidicarbonato di dicicloesile* (concentrazione ≤ 91 %)» con «OP 5»

15° b) Aggiungere la seguente nuova voce:

«*Perossidicarbonato di isopropile e di sec-butile + perossidicarbonato di (sec-butile) + perossidicarbonato di diisopropile*

Concentrazione ≤ 32 + ≤ 15-18 + 5 12-15

Diluente di tipo A ≥ 38

Metodo di imballaggio OP7

Temperatura di regolazione -20° C

Temperatura critica -10° C

(*) Utilizzare solo con diluente di tipo A..»

2551a (1) Dopo «in imballaggi interni metallici o di plastica» aggiungere il seguente testo: «che non si rompono o si perforano facilmente».

(2) Leggasi:

«Per il trasporto conformemente al paragrafo (1) precedente, ogni collo deve riportare in modo chiaro e indelebile:

a) il numero di identificazione delle merci contenute, preceduto dalle lettere "UN";

b) nel caso di merci diverse che abbiano numeri di identificazione diversi ma vengano trasportate nello stesso collo:

- i numeri di identificazione delle merci contenute, preceduti dalle lettere "UN" o

- le lettere "LQ" (1).

Tali indicazioni devono figurare all'interno di un quadrato (min. 100 mm di lato) poggiato sulla punta; se ciò non fosse possibile per la dimensione del collo, le dimensioni di cui sopra possono essere ridotte a condizione che le iscrizioni risultino ben visibili.»

2553 (3) Al posto di «2102 (4) e (6), leggere «2102 (9) e (10)».

2555 (2) Prima della tabella aggiungere la seguente nota introduttiva:

«Nota: Per trasportare un perossido organico in un GIR ai sensi delle seguenti disposizioni lo spedizioniere ha il compito di controllare che:

a) i dispositivi di decompressione e i dispositivi di decompressione di emergenza installati sul GIR siano progettati in maniera da tener adeguatamente conto della decomposizione autoaccelerata del perossido organico e dell'immersione nelle fiamme;

b) se necessario, la temperatura di regolazione e la temperatura critica indicate siano adeguate, tenuto conto del progetto del GIR da utilizzare (ad esempio l'isolamento).»

Aggiungere nella tabella la nota e piè di pagina «(1)» nelle colonne intitolate «Temperatura di regolazione» e «Temperatura critica».

«⁽¹⁾ Le temperature si riferiscono solo a GIR non isolati termicamente.»

Modificare la voce «Acido periossiacetico stabilizzato, al 17 % al massimo» come segue:

seconda colonna: aggiungere «31HA1» e «31A»

terza colonna: sostituire «1 000» con «1 500» per il tipo di GIR 31HI e aggiungere «1 500» per i tipi di GIR 31HA1 e 31A.

(3) Modificare l'ultima parte della frase come segue:

«.. i dispositivi di decompressione di emergenza devono essere progettati per evacuare tutti i prodotti di decomposizione e i vapori che si sviluppano durante la decomposizione autoaccelerata o durante un'immersione completa nelle fiamme della durata di almeno un'ora applicando le formule di cui ai marginali 211 536 (3) e 212 536 (3).»

2567 (2) Inserire l'espressione «iscrizioni e» prima di «etichette».

CLASSE 6.1 - **MATERIE TOSSICHE**

2600 (2) Modificare il titolo della lettera D come segue:

«D. Materie inorganiche che a contatto con l'acqua (anche l'umidità dell'aria), di soluzioni acquose o di acidi possono sviluppare gas tossici; altre materie tossiche idroreattive (1)».

Aggiungere alla fine il seguente testo:

«Le materie, soluzioni e miscele, ad esclusione delle materie e dei preparati utilizzati come pesticidi, che non soddisfano i criteri delle direttive 67/548/CEE (2) o 88/379/CEE (1), e relative modifiche, e che non sono classificate come molto tossiche, tossiche o nocive ai sensi delle direttive in questione, e delle relative modifiche, possono essere considerate come materie non appartenenti alla classe 6.1.

⁽²⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14.»

2601 121 c) Eliminare la voce: «2666 cianacetato di etile».

Modificare il titolo della lettera D come segue:

«D. **Materie inorganiche che, a contatto con l'acqua (anche l'umidità dell'aria), di soluzioni acquose o di acidi, possono sviluppare gas tossici; altre materie tossiche idroreattive»**

(¹) Le lettere «LQ» sono l'abbreviazione dell'espressione inglese «Limited Quantities», ovvero «in quantità limitate».

2601 42° Modificare la nota 2 come segue:
(segue)

«L'azoturo di bario allo stato secco o con meno del 50 % di acqua in massa è una materia della classe 1, numero di identificazione 0224 (cfr. marginale 2101, 01°),»

52° Modificare la nota 3 come segue:

«Il fulminato, di mercurio umidificato con almeno il 20 % in massa di acqua o di una miscela alcool/acqua è una materia della classe 1, numero di identificazione 0135 (cfr. marginale 2101, 01°).»

58° Spostare il «2862 pentossido di vanadio, sotto forma non fusa», dalla lettera b) alla lettera c).

59° Nota 1: per i numeri di identificazione 1730 e 1731: al posto di «pentafluoruro» leggere «pentacloruro».

Al titolo F inserire la seguente nota 2:

«Nota: 2. La classificazione di un pesticida sotto una delle voci dal 71° al 73° deve essere fatta in funzione all'ingrediente attivo, dello stato fisico del pesticida e di ogni rischio secondario che lo stesso può presentare.»

Rinumerare la nota 2 in nota 3.

71° Eliminare i seguenti numeri: 3000, 3002, 3004 e 3008.

Modificare il 3006 come segue:

«3006 pesticida tiocarbammato liquido, tossico,

Dopo il 3026 aggiungere il seguente testo:

«3348 acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico,

3352 pesticida piretroide liquido, tossico».

72° Eliminare i seguenti numeri: 2999, 3001, 3003 e 3007

Modificare il 3005 come segue:

«3005 pesticida tiocarbammato liquido, tossico, infiammabile, avente un punto di infiammabilità uguale o superiore a 23° C»,

Dopo il 3025 aggiungere il seguente testo:

«3347 acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico, infiammabile, avente un punto di infiammabilità uguale o superiore a 23° C,

3351 pesticida piretroide liquido, tossico, infiammabile, avente un punto di infiammabilità uguale o superiore a 23° C»,

73° Eliminare i seguenti numeri: 2765, 2767, 2769 e 2773.

Modificare il 2771 come segue:

«2771 pesticida tiocarbammato solido, tossico».

Dopo il 3027 aggiungere il seguente testo:

«3345 acido fenossiacetico, pesticida derivato solido, tossico,

3349 pesticida piretroide solido, tossico»,

Eliminare la tabella «Elenco dei pesticidi diffusi e dei corrispondenti numeri di identificazione» e le note relative alla tabella.

2601a (2) Dopo «in imballaggi interni metallici o di plastica, aggiungere il seguente testo: «che non si rompono o si perforano facilmente».

(3) Leggasi:

«Per il trasporto conformemente ai paragrafi (1) e (2) precedenti, ogni collo deve riportare in modo chiaro e indelebile:

a) il numero di identificazione delle merci contenute, preceduto dalle lettere "UN";

b) nel caso di merci diverse che abbiano numeri di identificazione diversi ma vengano trasportate nello stesso collo:

- i numeri di identificazione delle merci contenute, preceduti dalle lettere "UN" o

- le lettere "LQ" ⁽¹⁾.

Tali indicazioni devono figurare all'interno di un quadrato (min. 100 mm di lato) poggiato sulla punta; se ciò non fosse possibile per la dimensione del collo, le dimensioni di cui sopra possono essere ridotte a condizione che le iscrizioni risultino ben visibili.

⁽¹⁾ Le lettere «LQ» sono l'abbreviazione dell'espressione inglese «Limited Quantities», ovvero «in quantità limitate».

2602 (3) Modificare il testo come segue:

«Secondo le disposizioni dei marginali 2600 (3) e 3511 (2) o 3611 (2) devono essere utilizzati:

- imballaggi del gruppo di imballaggi I, contrassegnati dalla lettera "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR) del gruppo di imballaggi I contrassegnati dalla lettera "X", per le materie molto tossiche classificate sub a) di ogni ordinale;

- imballaggi del gruppo di imballaggi II o I, contrassegnati dalla lettera "Y" o "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR) del gruppo di imballaggi II o I contrassegnati dalla lettera "Y" o "X", per le materie tossiche classificate sub b) di ogni ordinale;

- imballaggi del gruppo di imballaggi III, II o I, contrassegnati dalla lettera "Z", "Y" o "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR) del gruppo di imballaggi III, II o I contrassegnati dalla lettera "Z", "Y" o "X", per le materie che presentano un basso grado di tossicità sub c) di ogni ordinale.»

2606 (3) Modificare il testo come segue:

«Le materie solide di cui al marginale 2600 (13), dei 12°, 17° ad esclusione del 1694 cianuro di bromobenzile, 23°, 25°, 32°, 33°, 34° ad esclusione del 1698 difenilammineclorarsina, 35°, 36°, 41°, 51°, 52°, 55°, 61°, 65°, 73° e 90° possono inoltre essere imballate in GIR metallici secondo il marginale 3622, in GIR di plastica rigida secondo il marginale 3624, in GIR compositi secondo il marginale 3625 o in GIR di legno con fodera stagna resistente ai polverulenti ai sensi del marginale 3627.

I GIR compositi dei tipi 11HZ2 e 21HZ2 o di legno devono essere trasportati in veicoli coperti o in contenitori di tipo chiuso, a parete piena.

(4) Aggiungere un nuovo paragrafo (4) come segue:

«(4) Le materie solide di cui al marginale 2600 (13), del 261 possono inoltre essere imballate in GIR metallici secondo il marginale 3622, in GIR di plastica rigida secondo il marginale 3624 o in GIR compositi secondo il marginale 3625 ad esclusione dei tipi 11HZ2 e 21HZ2.

I GIR compositi devono essere trasportati in veicoli coperti o in contenitori di tipo chiuso, a parete piena.»

2614 Leggere il quarto capoverso «Per il trasporto di materie e di preparati utilizzati come pesticidi,...» come segue:

«Per il trasporto di materie e di preparati utilizzati come pesticidi dal 71° al 73°, la denominazione della merce deve comprendere la o le denominazioni tecniche ⁽²⁾ del o degli ingredienti attivi; ad esempio: "2783 *pesticida organosfosforato solido, tossico* (propafos), 6.1, 73° c), ADR.»

(²) La o le denominazioni tecniche devono essere il o i nomi comunemente approvati dall'ISO (cfr. ISO 1750:1981, modificata), il o gli altri nomi che figurano in The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification e il o i nomi del o degli ingredienti attivi.»

2622 (3) Inserire l'espressione «iscrizioni e» prima di «etichette».

CLASSE 6.2 - MATERIE INFETTIVE

2650 (6) Aggiungere il seguente testo dopo il primo capoverso:

«Ai fini delle presenti prescrizioni, i prodotti biologici sono così suddivisi:

a) prodotti contenenti agenti patogeni del gruppo di rischio I; prodotti contenenti agenti patogeni in condizioni tali che la loro capacità di provocare una patologia è molto scarsa o nulla; prodotti di cui è provata l'assenza di agenti patogeni.

Le materie di questo gruppo non sono considerate materie infettive ai fini delle presenti prescrizioni;

b) prodotti fabbricati e imballati in conformità delle disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e trasportati ai fini dell'imballaggio finale o della distribuzione, destinati all'impiego da parte del personale sanitario o di privati per cure sanitarie.

Le materie di questo gruppo non sono soggette alle prescrizioni applicabili a questa classe;

c) prodotti di cui è nota o per i quali è ragionevole supporre la presenza di agenti patogeni dei gruppi di rischio II, III o IV e che non soddisfano i criteri della precedente lettera b).

Le materie di questo gruppo devono essere classificate nella classe 6.2 ai numeri di identificazione 2814 o 2900, secondo i casi.»

Il secondo capoverso dell'attuale paragrafo (6) viene rinumerato come (7) e viene aggiunto il seguente nuovo capoverso:

«Ai fini delle presenti prescrizioni, i campioni per diagnosi sono così suddivisi:

a) campioni di cui è nota o per i quali è ragionevole supporre la presenza di agenti patogeni dei gruppi di rischio II, III o IV e campioni per i quali esiste una probabilità relativamente scarsa di contenere agenti patogeni del gruppo di rischio IV. Tali

2650 materie devono essere inserite ai numeri di identificazione 2814 o 2900, secondo i casi. I campioni trasportati (*segue*) al fine di svolgere le prove iniziali o di confermare la presenza di agenti patogeni appartengono a questo gruppo;

b) campioni per i quali esiste una probabilità relativamente scarsa di contenere agenti patogeni dei gruppi di rischio II o III. Tali materie devono essere inserite ai numeri di identificazione 2814 o 2900, secondo i casi, se non si applicano le condizioni del marginale 2656. I campioni trasportati al fine di svolgere test normali di screening e di diagnosi precoce con collegati alla presenza di agenti patogeni appartengono a questo gruppo.

Nota: I campioni non sono considerati come materie di questa classe se è provato che non contengono agenti patogeni.»

Eliminare la nota attuale.

(8) Inserire un nuovo paragrafo.

«(8) Gli animali morti di cui è noto o per i quali vi sono buoni motivi per supporre che contengano una materia infettiva devono essere imballati, designati, segnalati e trasportati conformemente alle condizioni (²) stabilite dall'autorità competente del paese di origine (³).

(²) All'occorrenza esistono disposizioni in merito, ad esempio nella direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU L 363 del 27.12.1990).

(³) Se il paese d'origine non è un Stato membro, l'autorità competente del primo paese che fa parte dell'ADR interessato dalla spedizione.»

Rinumerare l'attuale nota a piè di pagina (2) in nota (4).

Rinumerare gli attuali paragrafi (7) e (8) in (9) e (10).

2653 (1) a) Aggiungere una seconda frase alla nota:

«I colli completi possono disporre di sovrainballaggi conformemente alle disposizioni del marginale 2002 (5); tali sovrainballaggi possono contenere neve carbonica.»

2656 Il testo recita:

«I campioni per diagnosi cui si applica il marginale 2650 (7) b) sono soggetti alle disposizioni del marginale 2664 solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

(1) - i recipienti primari non contengono più di 100 MI;

- l'imballaggio esterno non contiene più di 500 MI;

- i recipienti primari sono stagni;

- l'imballaggio è conforme alle disposizioni di questa classe; non è tuttavia necessario sottoporlo a prove; oppure

(2) gli imballaggi soddisfano la norma EN 829:1996.»

2661 (3) Nella seconda frase sopprimere il testo «prodotti biologici e».

2664 Il terzo paragrafo viene così modificato:

«Per i campioni per diagnosi che sono presentati al trasporto alle condizioni del marginale 2656, la designazione della merce deve essere: "Campione per diagnosi, contiene...", iscrivendo la materia infettiva che ha determinato la classificazione sotto gli ordinali 2° o 3°.»

2672 (2) Inserire l'espressione «iscrizioni e» prima di «etichette».

CLASSE 7 - MATERIALE RADIOATTIVO

2703 7.a) Inserire «(ad esclusione del gruppo di compatibilità S)» dopo «1.4».

2704 Nelle schede da 1 a 4, al paragrafo 8 invece di «vedere marginale 2702» leggere «nessuna disposizione.»

CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE

2800 (3) Aggiungere una nuova lettera g):

«g) Le materie, soluzioni e miscele che:

1. non soddisfano i criteri delle direttiva 67/548/CEE o 88/379/CEE, e delle rispettive modifiche, e che non sono pertanto classificate come corrosive ai sensi delle suddette direttive, e delle rispettive modifiche, e che

2. non hanno effetti corrosivi sull'acciaio o sull'alluminio,

possono essere considerate come materie non appartenenti alla classe 8.»

2801 9° Nota: nelle ultime due righe cancellare «63° e), 64° e) o».

32° c) Il n. 2790 viene così modificato:

«2790 *acido acetico in soluzione* contenente più del 10 % ma meno del 50 % di acido, in massa»

Sostituire 25 %» con «10 %» nella nota.

54° a) Inserire: «2401 *piperidina*» prima del n. 2734.

65° a) Aggiungere: «3147 colorante solido corrosivo, n.a.s. o 3147 materia intermedia solida per coloranti, corrosiva, n.a.s.»»

2801a (2) Dopo «negli imballaggi interni metallici o di plastica» aggiungere il seguente testo: «che non si rompono o si perforano facilmente».

(6) Leggasi:

«Per il trasporto conformemente ai paragrafi (1) e (2) precedenti, ogni colto deve riportare in modo chiaro e indelebile:

a) il numero di identificazione delle merci contenute, preceduto dalle lettere "UN";

b) nel caso di merci diverse che abbiano numeri di identificazione diversi ma vengano trasportate nello stesso collo:

- i numeri di identificazione delle merci contenute, preceduti dalle lettere "UN" o

- le lettere "LQ" (1).

Tali indicazioni devono figurare all'interno di un quadrato (min. 100 mm di lato) poggiato sulla punta; se ciò non fosse possibile per la dimensione del collo, le dimensioni di cui sopra possono essere ridotte a condizione che le iscrizioni risultino ben visibili.»

2802 (3) Modificare il testo come segue:

«Secondo le disposizioni dei marginali 2800 (3) b) e 3511 (2) o 3611 (2) devono essere utilizzati:

- imballaggi del gruppo di imballaggi I, contrassegnati dalla lettera "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR) del gruppo di imballaggi I contrassegnati dalla lettera "X", per le materie molto corrosive classificate sub a) di ogni ordinale;

- imballaggi del gruppo di imballaggi II o I, contrassegnati dalla lettera "Y" o "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR) del gruppo di imballaggi II o I contrassegnati dalla lettera "Y" o "X", per le materie corrosive classificate sub b) di ogni ordinale;

- imballaggi del gruppo di imballaggi III, II o I, contrassegnati dalla lettera "Z", "Y" o "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR) del gruppo di imballaggi III, II o I contrassegnati dalla lettera "Z", "Y" o "X", per le materie che presentano un basso grado di corrosività sub e) di ogni ordinale.»

2803 L'inizio del paragrafo recita: «Le materie del 6° devono essere imballate

L'ultima frase recita: «La massa massima del contenuto non deve superare 0,84 kg per litro di capacità.»

2805 (1) Nota 1 ad d): Leggasi: «La durata ammissibile di utilizzazione degli imballaggi destinati al trasporto delle materie del 2° a) o del 7° a) è di 2 anni a partire dalla data di fabbricazione.»

(3) e (4) Aggiungere due nuovi paragrafi:

«(3) Le materie solide di cui al marginale 2800 (6), dei 16°, 39°, 46°, 52°, 55°, 65° e 75° possono inoltre essere imballate in GIR metallici secondo il marginale 3622, in GIR di plastica rigida secondo il marginale 3624, in GIR compositi secondo il marginale 3625 o in GIR di legno con fodera stagna resistente ai polverulenti ai sensi del marginale 3627.

I GIR compositi dei tipi 11HZ2 e 21HZ2 o di legno devono essere trasportati in veicoli coperti o in contenitori di tipo chiuso, a parete piena.

(¹) Le lettere «LQ» sono l'abbreviazione dell'espressione inglese «Limited Quantities», ovvero «in quantità limitate,

2805 (4) Le materie solide di cui al marginale 2800 (6) del 67 possono inoltre essere imballate in GIR metallici (*segue*) secondo il marginale 3622, in GIR di plastica rigida secondo il marginale 3624 o in GIR compositi secondo il marginale 3625, ad esclusione dei tipi 11HZ2 e 21HZ2.

I GIR compositi devono essere trasportati in veicoli coperti o in contenitori di tipo chiuso, a parete piena.»

2806 (1) Nota 2: il testo recita:

«La durata ammissibile di utilizzazione degli imballaggi destinati al trasporto di acido nitrico del 2° b), numero di identificazione 2031,

contenenti più del 55 % di acido assoluto e di soluzioni di acido fluoridrico del 71 b), numero di identificazione 1790, è di 2 anni a partire dalla data di fabbricazione.»

2812 (8) Inserire «2° a) 1.» prima di «3° a)».

2822 (2) Inserire l'espressione «iscrizioni e» prima di «etichette».

CLASSE 9 - MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI DIVERSI

2900 (3) Eliminare «e» davanti a «3171»: eliminare «(a elettrolita liquido)» dopo dopo «accumulatori»: alla fine aggiungere il seguente testo:

«, 3334 materia liquida soggetta a regolamentazione per l'aviazione, n.a.s. e 3335 materia solida soggetta a regolamentazione per l'aviazione, n.a.s.»

2901 5° Inserire una nuova nota 1:

«Nota 1: Ogni tipo di pila o di batteria deve essere determinato al fine di rispondere ai criteri di attribuzione della classe 9 in funzione delle prove svolte in conformità del Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 38.3.»

Modificare la seconda frase dell'attuale nota 2 come segue:

«Ogni tipo di pila e di batteria deve essere munito di un dispositivo di protezione contro la sovrappressione interna o essere progettato in maniera da escludere qualsiasi rottura violenta nelle normali condizioni di trasporto.»

Eliminare l'attuale nota 3.

Rinumerare le note 1 e 2 attuali in 2 e 3, rispettivamente.

6° Modificare il finale della nota come segue:

- ...accumulatori elettrici della classe 8;
- pile al litio della classe 9.»

8° Modificare il n. 3268 come segue:

«3268 dispositivi di gonfiaggio di cuscini gonfiabili (air bag) pirotecnici o 3268 moduli di cuscini gonfiabili (air bag) pirotecnici o 3268 pretensionatori di cinture di sicurezza pirotecnici.»

Nota 1: Completare il testo nel modo seguente:

«Se il dispositivo di gonfiaggio del cuscino gonfiabile (air bag) supera la prova 6 c) con risultati soddisfacenti, non è necessario ripetere la prova sul modulo di cuscino gonfiabile (air bag).»

Nota 2: Leggasi:

«I cuscini gonfiabili (air bag) o le cinture di sicurezza installati su veicoli o elementi completi di veicolo (ad esempio piantoni dello sterzo, pannelli di portiere, sedili ecc.) non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva.»

Al titolo «G. Materie trasportate a caldo», aggiungere una nuova nota 2 come segue:

«Nota: 2. L'asfalto colato non è soggetto alle disposizioni previste dalla classe 9.»

e numerare la nota attuale come nota 1.

71° Numerare la nota 1 e aggiungere la seguente nota 2:

«Nota: 2. I veicoli-cisterna vuoti, le cisterne smontabili vuote e i contenitori-cisterna vuoti, non ripuliti, contenenti materie dei 20° c) non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva se sono state adottate opportune misure per compensare gli eventuali rischi.»

2901a (1) Dopo «in imballaggi interni metallici o di plastica» aggiungere il seguente testo: «che non si rompono o si perforano facilmente».

(2) Leggasi:

«Per il trasporto conformemente al paragrafo (1) precedente, ogni collo deve riportare in modo chiaro e indelebile:

a) il numero di identificazione delle merci contenute, preceduto dalle lettere "UN";

b) nel caso di merci diverse che abbiano numeri di identificazione diversi ma vengano trasportate nello stesso collo:

- i numeri di identificazione delle merci contenute, preceduti dalle lettere "UN" o

- le lettere "LQ" (1).

Tali indicazioni devono figurare all'interno di un quadrato (min. 100 mm di lato) poggiato sulla punta: se ciò non fosse possibile per la dimensione del collo, le dimensioni di cui sopra possono essere ridotte a condizione che le scritte risultino ben visibili.»

(4) Leggasi le ultime due frasi del paragrafo (4) come segue:

«Gli apparecchi devono tuttavia essere imballati conformemente al marginale 2905 (1) a). Ogni collo deve essere contrassegnato ai sensi del precedente paragrafo (2).»

2906 (1) Sopprimere l'ultima frase della lettera c) e le due ultime frasi dell'ultimo capoverso.

2908 (2) Leggere la nota a piè di pagina come segue: «Cfr. nota a piè di pagina del marginale 2650 (9)».

2914 (1) L'ultima frase della nota a piè di pagina recita:

«La denominazione tecnica di un pesticida deve essere il nome comunemente approvato dall'ISO (cfr. ISO 1750:1981, modificata), un altro nome che figura in The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification o il nome dell'ingrediente attivo.»

(2) All'interno delle parentesi leggere: «(cfr. Nota 2 al 5° del marginale 2901)».

2921 (3) Inserire l'espressione «iscrizioni e» prima di «etichette».

(¹) Le lettere «LQ» sono l'abbreviazione dell'espressione inglese «Limited Quantities», ovvero «in quantità limitate».

PARTE III - APPENDICI ALL'ALLEGATO A

APPENDICE A.1

3170 Eliminare il termine «industriali» nella voce «*Cariche cave industriali*» e nella nota relativa alle «*Cartucce per pozzi petroliferi*».

Inserire «, n.a.s.» dopo «(Materie ETPS)» nella voce «*Materia esplosiva pochissimo sensibile*».

APPENDICE A.5

3500 (8) Modificare l'ultima frase come segue:

«Tuttavia non si può trasportare una materia in un tale imballaggio se non nel caso in cui è prescritto uno sfiato per tale materia nelle condizioni di trasporto della classe corrispondente o con l'accordo dell'autorità competente di un qualsiasi Stato membro.»

(10) Leggere «3561» al posto di «3560».

3510 (1) Nella definizione di «*Imballaggi ricostruito*», aggiungere «a)» prima di «un fusto metallico» e inserire una nuova lettera b) come segue:

«b) un fusto o una tanica di plastica:

i) ripulito in modo che i materiali costruttivi ritrovino il loro aspetto iniziale, con i vecchi contenuti completamente eliminati, come pure i rivestimenti esterni e le etichette;

ii) in cui tutti i giunti di tenuta che non fanno parte integrante dell'imballaggio siano stati sostituiti;

iii) ispezionato dopo aver subito la ripulitura: devono essere rifiutati gli imballaggi che presentano danni visibili, quali incrinature, pieghe, fessure, chiusure o filetti danneggiati o altri difetti importanti.»

Nella definizione di «Imballaggio ricostruito», aggiungere «a)» prima di «un fusto metallico» e inserire, dopo il paragrafo iii) una nuova lettera b) come segue:

«b) un fusto di plastica:

i) ottenuto per conversione di un tipo di imballaggio ONU in un altro tipo ONU (ad esempio 1H1 in 1H2): oppure

ii) che abbia subito la sostituzione di alcuni elementi parte integrante della struttura.»

(3) Inserire una nuova definizione come segue:

«Materie plastiche riciclate:

materie recuperate da imballaggi industriali usati, ripuliti e preparati per essere trasformati in imballaggi nuovi. Le caratteristiche specifiche del materiale riciclato impiegato nella fabbricazione dei nuovi imballaggi devono essere garantite e attestate regolarmente nell'ambito di un programma di garanzia della qualità riconosciuto dall'autorità competente. Il programma deve prevedere un adeguato attestato di selezione preventiva e la verifica che tutti i lotti di materie plastiche riciclate presentino un indice di fusione, una densità e una resistenza alla trazione adeguati e corrispondenti a quelli del tipo fabbricato a partire dal suddetto genere di materiale riciclato. Tra le informazioni di garanzia della qualità figurano obbligatoriamente dati sul materiale di imballaggio da cui provengono le materie plastiche riciclate e sul precedente contenuto degli imballaggi, qualora tale contenuto possa nuocere alle prestazioni del nuovo imballaggio prodotto con il materiale stesso. Il programma di garanzia qualità applicato dal fabbricante di un imballaggio ai sensi del marginale 3500 (13) deve inoltre comprendere lo svolgimento di prove meccaniche della sezione IV della presente appendice su un modello tipo degli imballaggi fabbricati a partire da ciascun lotto di materie plastiche riciclate. Nel corso delle prove, la resistenza all'impilamento può essere verificata con una prova adeguata di compressione dinamica piuttosto che attraverso la prova di impilamento prevista dal marginale 3555.»

3512 (1) c) ii) e d) Eliminare il testo seguente:

«come pure per gli imballaggi metallici leggeri con parte superiore amovibile, destinati a contenere materie delle classe 3, 5° c)».

(1) d) Aggiungere la seguente nota:

«Nota: Le disposizioni di cui alla lettera d) non si applicano agli imballaggi destinati al trasporto delle materie degli ordinali 1° o 2° della classe 6.2.»

(7) Modificare l'esempio fornito per gli imballaggi metallici leggeri nuovi come segue:

«RID/ADR/0A2/Y20/S/83 a) ii), b), c), d) ed e) con parte superiore amovibile, destinati a contenere materie liquide la cui viscosità a 23° C è superiore a 200 mm² /S.

NL/VL 124 e g)

RID/ADR/0A1/Y/100/83 a) ii), b), c), d) ed e) con parte superiore non amovibile

NL/VL 123 f) e g)».

Nell'esempio relativo a una cassa nuova di cartone destinata a contenere materie degli ordinali 1° o 2° della classe 6.2, sostituire la prima riga con il seguente testo:

«4G/Classe 6.2/92 a) i), b), c) iii) ed e)».

(8) Aggiungere un nuovo paragrafo (8) come segue:

«(8) Gli imballaggi fabbricati con dette materie plastiche riciclate devono recare l'indicazione "REC" a lato delle marcature previste al presente marginale.»

3526 Nella seconda frase, sostituire «Per gli imballaggi nuovi» con il seguente testo:

«Ad esclusione delle materie plastiche riciclate di cui al marginale 3510 (3)».

3551 (5) Aggiungere l'espressione «media o» prima di «alta massa molecolare» nella nota a conclusione del marginale 3551 (5).

(6) Dopo il secondo trattino della parte iniziale del marginale 3551 (6) aggiungere il seguente testo:

«e per le taniche di cui al marginale 3526 dei gruppi di imballaggio II e III e, se necessario, per gli imballaggi composti di cui al marginale 3537 di polietilene a massa molecolare media, rispondenti alle seguenti specifiche:

- densità relativa a 23 T, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100° C, >0,940 secondo la norma ISO 1183;

- indice di fluidità a caldo a 190° C/21,6 kg di carico: ≤ 0,5 g/10 min e ≥ 0,1 g/10 min, secondo la norma ISO 1133;

- indice di fluidità a caldo a 190° C/5 kg di carico: ≤ 3 g/10 min e ≥ 0,5 g/10 min, secondo la norma ISO 1133;».

Aggiungere la frase seguente al termine del marginale 3551 (6):

«La procedura descritta in questo paragrafo si applica anche agli imballaggi di polietilene ad alta densità, a massa molecolare elevata o media, con superficie interna fluorurata.»

3551 (7) Aggiungere l'espressione «o medio» prima di «peso molecolare» nella prima frase del marginale 3551 (7).

3552 (4) (e) Eliminare il testo:

«come pure materie della classe 3, 5° c)»

3553 (1)

e

3554 (1) Eliminare la frase:

«gli imballaggi metallici leggeri con parte superiore amovibile destinati a contenere materie della classe 3, 5° c)»

3555 (4) Sostituire il terzo capoverso che inizia con: «L'impilamento è considerato di stabilità...» con il seguente testo:

«Gli imballaggi di plastica devono essere raffreddati a temperatura ambiente prima di valutare il risultato.»

Allegato all'appendice A.5

Sezione I

Aggiungere l'espressione «o media» prima di «massa molecolare» nel titolo della sezione I.

a) Alla fine della lettera a) aggiungere il testo seguente:

«Nel caso di materie di riempimento i cui effetti di fessurazione sotto tensione sul polietilene sono superiori a quelli della soluzione bagnante, la sufficiente compatibilità chimica può essere provata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40° C, secondo il marginale 3551 (6), ma con la materia di riempimento originale.»

e) Alla fine della lettera e) aggiungere il testo seguente:

«In questo caso la durata di utilizzo deve inoltre essere determinata osservando il grado di danneggiamento (ad esempio due anni per l'acido nitrico in concentrazione di almeno il 55 %).»

Sezione II

Classe 8, 61°

Modificare la nota a piè di pagina «⁽²⁾» Come Segue:

«⁽²⁾ Prova da effettuare unicamente con sfiato. in caso di prove con l'acido nitrico come liquido standard, devono essere utilizzati uno sfiato e un giunto di tenuta resistenti agli acidi. Nel caso di soluzioni di ipocloriti sono ammessi sfiati e giunti di tenuta di uno stesso tipo costruttivo, resistenti all'ipoclorito (come quelli in gomma silconica) ma che non resistono all'acido nitrico.»

APPENDICE A.6

3601 (6) Modificare l'ultima frase come segue:

«Tuttavia non si può trasportare una materia in un tale imballaggio se non nel caso in cui è prescritto uno sfiato per tale materia nelle condizioni di trasporto della classe corrispondente o con l'accordo dell'autorità competente di un qualsiasi Stato membro.

3622 (3) Sopprimere il paragrafo e rinumerare gli attuali paragrafi da (4) a (8) in paragrafi da (3) a (7).

3662 Inserire un nuovo paragrafo (4) come segue:

«(4) a) Un GIR riempito prima della data di scadenza per la prova periodica di cui al paragrafo (2) può essere trasportato per un periodo massimo di tre mesi dopo la data in questione.

b) Inoltre, un GIR riempito prima della data di scadenza per la prova periodica di cui al paragrafo (2) può essere trasportato, salvo diversa autorizzazione dell'autorità competente, per un periodo massimo di sei mesi dopo la data in questione, onde consentire la restituzione delle materie di cui alla presente direttiva a fini di eliminazione o riciclaggio conformemente alle norme. Qualora le materie siano trasportate in GIR alle suddette condizioni, il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura "Trasporto ai sensi del marginale 3662 (4) b)".»

Rinumerare l'attuale paragrafo (4) in paragrafo (5).

3663 (3) Inserire un nuovo paragrafo (3) come segue:

«(3) a) Un GIR riempito prima della data di scadenza per l'ispezione visiva di cui al paragrafo (2) può essere trasportato per un periodo massimo di tre mesi dopo la data in questione.

b) Inoltre, un GIR riempito prima della data di scadenza per l'ispezione visiva di cui al paragrafo (2) può essere trasportato, salvo diversa autorizzazione dell'autorità competente, per un periodo massimo di sei mesi dopo la data in questione, onde consentire la restituzione delle materie di cui alla presente direttiva a fini di eliminazione o riciclaggio conformemente alle norme. Qualora le materie siano trasportate in GIR alle suddette condizioni, il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura "Trasporto ai sensi del marginale 3663 (3)b)".»

Rinumerare gli attuali paragrafi da (3) a (5) in paragrafi da (4) a (6) rispettivamente.

APPENDICE A.7

3700 Tabella 1: sostituire le ultime tre rubriche relative all'uranio con il seguente testo:

Simbolo del radionuclide	Elemento e numero atomico	TBq	(Ci) [appross. ⁽¹⁾]	TBq	(Ci) [appross. ⁽¹⁾]
U (arricchito al 5 % o meno)		Illimitato (³) (⁴)		Illimitato (³) (⁴)	
U (arricchito a più del 5 %)		10 (³) (⁴)	200 (³) (⁴)	1x10 ⁻³ (³) (⁴)	2x10 ⁻² (³) (⁴)
U (impoverito)		Illimitato (⁴)		Illimitato (⁴)	

3771 (4) a) Al posto di «prova iniziale» leggere «ispezione iniziale».

Al posto di «prove periodiche» leggere «ispezioni periodiche».

Al posto di «Queste prove» leggere «Queste ispezioni».

- b) Al posto di «Queste prove» leggere «L'ispezione prima».
- e) Al posto di «prove periodiche» leggere «ispezione periodiche» (3 volte).
- e) Al posto di «prove periodiche» leggere «ispezioni periodiche».

APPENDICE A.9

3900 (1) Modificare la seconda frase nel modo seguente:

«Esse hanno, tutto intorno, una linea dello stesso colore del simbolo riportato sull'etichetta, a 5 mm dal bordo.»

3901 (3) Inserire il seguente testo:

«(come previsto dal codice IMDG o dalle istruzioni tecniche dell'OACI/ICAO)» dopo

«di altri modi di trasporto».

Al posto di «batterie di recipienti» leggere «veicoli-batteria».

3903 Modificare come segue:

«Le etichette di pericolo, che fino al 31 dicembre 1998 erano conformi ai modelli prescritti a tale data, possono essere utilizzate fino al loro esaurimento.»

ALLEGATO B

ALLEGATO B - INDICE

Alla parte I, sezione 2, modificare il testo «Veicoli... 10 220»

come segue:

«Veicoli-cisterna (cisterne fisse), veicoli-batteria e veicoli impiegati per il trasporto di merci pericolose in cisterne smontabili o in contenitori-cisterna con capacità superiore a 3 000 litri 10 220»

Alla parte I, sezione 2, inserire dopo la voce «Frenatura 10 221»:

«Riscaldamento a combustione 10 222»

Alla parte I, sezione 3, aggiungere il seguente testo all'inizio:

«Riscaldamento a combustione 10 300»

Alla parte I, sezione 3, dopo «Formazione speciale ... » aggiungere il seguente testo:

«Formazione di persone diverse dai conducenti impiegate per il trasporto di merci pericolose su strada 10 316»

Alla parte I, sezione 4, inserire il seguente testo dopo «Divieto... 10 405 e seguenti»:

«Precauzioni applicabili ai prodotti alimentari, ad altri oggetti di consumo e agli alimenti per animali 10 410 e seguenti»

Alla parte I, sezione 5, al termine del titolo inserire «e dei contenitori»

Alla parte II, classe 2, modificare il titolo come segue: «Gas».

Alla parte III, appendice B.1, dopo l'appendice B.1d inserire il seguente testo:

«Appendice B.1e Prescrizioni riguardanti le cisterne per rifiuti che funzionano sotto vuoto 215 000 e seguenti»
Modificare il testo nel modo seguente:

«Appendice B.2 Disposizioni uniformi riguardanti la costruzione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose»

PARTE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE DI OGNI CLASSE

10 010 Cancellare la frase «, ad eccezione di quelle del marginale 10 381 (1) a) nel caso in cui queste siano applicabili,».

10 011 Sostituire il testo del marginale 10 011 con il seguente:

«**10 011** (1) Le merci pericolose in colli possono essere trasportate sulla stessa unità di trasporto senza l'applicazione delle norme del presente allegato, salvo le seguenti:

- generalità - marginali da 10 010 a 10 099;
- modo di trasporto delle merci - marginali da XX 100 a XX 199 della sezione 1, parti I e II;
- mezzi per l'estinzione dell'incendio - marginale 10 240 (1) a);
- apparecchi portabili di illuminazione - marginale 10 353;
- documenti di trasporto e testi degli eventuali accordi speciali - marginale 10 381 (1);
- prescrizioni speciali relative al carico, allo scarico e alla movimentazione - sezione 4, parti I e II, salvo le restrizioni di cui al marginale XX 407 della parte II;
- sorveglianza dei veicoli che trasportano quantità di merci pericolose superiori a determinati limiti, conformemente ai marginali 10 321 e XX 321;
- divieto di fuoco o di fiamma libera durante il carico, lo scarico e il trasporto delle materie e degli oggetti della classe 1 - marginale 10 354;
- aerazione adeguata dei veicoli che trasportano alcuni gas della classe 2 - marginale 21212,

a condizione che la quantità totale per unità di trasporto non superi i valori indicati ai paragrafi (2) e (3) e con riserva delle disposizioni di cui al paragrafo (4).

(2) Se le merci pericolose di una stessa categoria di trasporto, definita nella tabella seguente, sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la quantità massima totale per unità di trasporto è indicata nella seguente tabella:

10 011 (segue)

Categoria di trasporto	Materie o oggetti	Massima quantità totale per unità di trasporto
0	Classe 1: 01°, 11°, 12°, 24°, 25° , 33°, 34°, 44°, 45° e 51° Classe 4.2: Materie che figurano sotto a) o che appartengono al gruppo di imballaggi I delle Raccomandazioni relative al trasporto delle merci pericolose Classe 4.3: dal 1° al 3° e dal 19° al 25° Classe 6.1: 1° e 2° Classe 6.2: 1° e 2° Classe 7: materie del marginale 2704, schede da 5 a 13 Classe 9: 2° b) e 3° oltre che Imballaggi vuoti non ripuliti, che hanno	0

contenuto materie che figurano in questa categoria di trasporto

1	Materie e oggetti che figurano sotto a) o che appartengono al gruppo di imballaggi I delle Raccomandazioni relative al trasporto delle merci pericolose e che non figurano nella categoria di trasporto 0, oltre che le materie e oggetti delle seguenti classi, ordinali o gruppi di lettere: Classe 1: dal 1° al 10° ⁽¹⁾ , dal 13° al 23°, 26°, 27°, 29° e dal 30° al 32° Classe 2: T, TC ⁽¹⁾ , TO, TF, TOC e TFC Classe 4.1: dal 31° b) al 34° b) e dal 41° b) al 50° b) Classe 5.2: dal 1° b) al 4° b) e dall'11° b) al 20° b)	20
2	materie e oggetti che figurano sotto b) o che appartengono al gruppo di imballaggi II delle Raccomandazioni relative al trasporto delle merci e che non figurano nelle categorie di trasporto 0, 1 o 4, oltre che le materie e oggetti delle seguenti classi, ordinali o gruppi di lettere: Classe 1: dal 35° al 43°, 48° ⁽¹⁾ e 50° Classe 2: F Classe 6.1: materie e oggetti che figurano sotto c) Classe 6.2: 3°	300
3	Materie e oggetti che figurano sotto c) o che appartengono al gruppo di imballaggi III delle Raccomandazioni relative al trasporto delle merci pericolose e che non figurano nelle categorie di trasporto 2 o 4, oltre che le materie e oggetti delle seguenti classi, ordinali o gruppi di lettere: Classe 2: A e 0 Classe 9: 6° e 7°	1000
4	Classe 1: 46° e 47° Classe 4.1: 1° b) e 2° c) Classe 4.2: 1° c) Classe 7: materie del marginale 2704, schede da 1 a 4 Classe 9: 8° C) oltre che Imballaggi vuoti non ripuliti, che hanno contenuto materie pericolose, ad eccezione di quelle che figurano nella categoria di trasporto 0	Illimitata

⁽¹⁾ Per i numeri di identificazione 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la massima quantità totale per unità di trasporto è di 50 kg.

Nella tabella precedente per "massima quantità totale per unità di trasporto" s'intende:

- per gli oggetti, la massa lorda in chilogrammi (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva);
- per le materie solide e i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione, la massa netta in chilogrammi;
- per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente in litri.

Per "capacità nominale del recipiente" s'intende il volume nominale espresso in litri della materia pericolosa contenuta nel recipiente. Per le bombole di gas compresso, per capacità nominale s'intende la capacità in litri d'acqua della bombola.

(3) Se sulla stessa unità di trasporto vengono trasportate merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto diverse, come quelle di cui alla tabella del paragrafo (2), la somma:

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per "50",
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per "3", e
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3

non deve essere superiore a "1 000".

(4) Per l'applicazione del presente marginale non si deve tener conto dei liquidi o dei gas contenuti in normali serbatoi fissi dei mezzi di trasporto, utilizzati per assicurare la propulsione dei veicoli o per l'azionamento di speciali apparecchiature (ad esempio equipaggiamenti frigoriferi) o per garantirne la sicurezza, di cui ai marginali 2 201 a (1), (2) c), d), e), h) e 2301a (4) a (6).»

10 014 (1) Nella definizione di «contenitore-cisterna», inserire il termine «gassose,» dopo «materie» ed eliminare l'ultima frase.

Modificare le seguenti definizioni come indicato:

- "*cisterna smontabile*", una cisterna, diversa dalle cisterne fisse, dai contenitori-cisterna o da un elemento del veicolo-batteria, che abbia una capacità superiore a 450 litri, non progettata per il trasporto di merci senza rottura del carico e che normalmente può essere movimentata solo se vuota:

- "*cisterna fissa*", una cisterna che è solidale al veicolo (che quindi diventa un veicolo-cisterna) o è parte integrante della struttura del veicolo, che abbia una capacità superiore a 1000 litri;

- "*cisterna*", allorché il termine è usato da solo, un contenitore-cisterna, una cisterna fissa, una cisterna smontabile o un elemento del veicolo-batteria che abbia una capacità superiore a 1000 litri [vedere comunque la limitazione al significato del termine "*cisterna*" nelle disposizioni comuni alle Appendici B.1, marginale 200 000 (2)];»

10 014 Inserire le seguenti nuove definizioni:
(*segue*)

- "*riscaldamento a combustione*", un dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso e che non recupera il calore del motore di propulsione del veicolo;

- "*collo*", prodotto finale dell'operazione di imballaggio, pronto per la spedizione e costituito dall'imballaggio o dallo stesso grande imballaggio per trasporto alla rinfusa (GIR) con il relativo contenuto. Il termine comprende i recipienti per gas indicati al marginale 2211 e gli oggetti che, per la loro dimensione, peso o configurazione, possono essere trasportati senza imballaggio o in culle gabbie da imballaggio o dispositivi di mantenimento. Il termine non si applica agli oggetti non imballati e alle materie trasportate sfuse in contenitori o veicoli, né alle materie trasportate in cisterne.»

10 111 (1) Sopprimere l'espressione «e solo alle condizioni previste da tali norme».

Inserire un nuovo paragrafo (2) come segue:

«(2) Per il trasporto alla rinfusa è necessario garantire con opportune misure che non possa verificarsi alcuna perdita del contenuto.»

L'attuale paragrafo (2) diventa paragrafo (3).

10 220 (1) Nell'ultima frase inserire dopo «granulari» il seguente testo: «e le cisterne per rifiuti con serbatoio basculante che funzionano sotto vuoto».

(2) Modificare nel modo seguente:

«I veicoli che trasportano liquidi aventi un punto di infiammabilità minore o uguale a 61°C [ad eccezione del carburante diesel conforme alla norma EN 590:1993, del gasolio e dell'olio da riscaldamento leggero - numero di identificazione 1202 - con un punto di infiammabilità definito nella norma EN 590:1993 o delle materie infiammabili della classe 2 di cui al marginale 2200 (3)] devono inoltre rispettare le prescrizioni dei marginali 220 532, 220 533 e 220 534 dell'appendice B.2.»

10 221 (1) Sostituire l'espressione «del III tipo» con «EX/III» e «marginale 11 204 (3)» con «marginale 11 204 (2)».

(3) Sostituire «1999» con «2009».

10 222 Aggiungere un nuovo marginale come segue:

«Riscaldamento a combustione

10 222 (1) I dispositivi di riscaldamento a combustione posti all'interno della cabina del conducente e per i motori dei veicoli dei tipi indicati nella tabella del marginale 220 500 devono essere conformi alle disposizioni contenute nel marginale 220 536.

(2) I dispositivi di riscaldamento a combustione progettati per riscaldare i compartimenti di carico devono essere conformi alle disposizioni contenute nel marginale 220 536, con le seguenti eccezioni:

- l'interruttore può essere installato all'esterno della cabina del conducente;
- il dispositivo deve potersi spegnere dall'esterno del compartimento di carico;
- non è necessario provare che lo scambiatore di calore dei dispositivi di riscaldamento ausiliario resista a una marcia residua ridotta.

(3) Le disposizioni di cui ai paragrafi (1) e (2) sono applicabili ai veicoli a motore dotati di riscaldamento a combustione a decorrere dal 30 giugno 1999. I veicoli a motore equipaggiati anteriormente al 1° luglio 1999 devono essere resi conformi con le presenti disposizioni entro il 1° gennaio 2010.»

10 251 a) All'inizio del paragrafo leggere:

«Unità di trasporto munite di cisterne fisse, di cisterne smontabili con una capacità superiore a 1000 litri o di contenitori-cisterna (il resto del testo è invariato).

Modificare la seconda frase nel modo seguente:

«Le unità di trasporto munite di cisterne (fisse o smontabili) che trasportano carburante diesel conforme alla norma EN 596:1993, gasolio o olio da riscaldamento legger - numero di identificazione 1202 - con un punto di infiammabilità definito nella norma EN 590:1993 non sono soggette alla presente disposizione;»

10 260 a) Eliminare.

Il paragrafo b) diventa, il nuovo paragrafo a).

I paragrafi c) e d) sono sostituiti dai seguenti paragrafi b) e c):

«b) l'equipaggiamento necessario per prendere le misure generali indicate nelle istruzioni di sicurezza previste al marginale 10 385, segnatamente:

- due segnali di emergenza autoportanti (ad esempio coni o triangoli catarifrangenti o luci lampeggianti di colore arancione indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo);
- una banda o un indumento riflettenti adeguati (simili a quello descritto nella norma europea EN 471) per tutto il personale di bordo;
- una lampada portatile (cfr. anche il marginale 10 353) per tutto il personale di bordo;

c) l'equipaggiamento necessario per prendere le misure supplementari e speciali indicate nelle istruzioni di sicurezza di cui al marginale 10 385.»

10 281 Modificare come segue:

« **10 281** A richiesta del costruttore o del suo rappresentante debitamente accreditato, i veicoli base dei veicoli nuovi a motore ed i loro rimorchi, che devono essere approvati secondo il marginale 10 282, possono essere oggetto di un'omologazione del tipo rilasciata da un'autorità competente conformemente al regolamento ECE n. 105 ⁽¹⁾, dietro riserva che sia modificato affinché le disposizioni del suddetto regolamento corrispondano a quelle dell'appendice B.2 del presente allegato. Tale omologazione del tipo, fornita da una parte contraente, deve essere accettata dalle altre parti contraenti come garanzia di conformità del veicolo base al momento dell'ottenimento dell'approvazione del veicolo completo, a condizione che eventuali modifiche del veicolo base ne rimettano in discussione la validità. Se il veicolo base è stato oggetto di una omologazione del tipo, la conformità al marginale

220 536 (2) deve essere verificata sul veicolo completo.

(¹) Regolamento n. 105 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli destinati al trasporto delle merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari di costruzione) allegato all'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del 1958 riveduto).»

10 282 (1) Leggere:

«(1) I veicoli-cisterna, i veicoli muniti di cisterne smontabili con una capacità superiore a 1000 litri, i veicoli-batteria ... » (il resto del testo è invariato).

(2) Nella prima frase, aggiungere dopo l'espressione «per ogni veicolo» il seguente testo «di cui al paragrafo (1)».

Alla fine, aggiungere una nuova nota a piè di pagina «(¹)»

« (¹) Per le cisterne per rifiuti che funzionano sotto vuoto cfr. la nota 2 del marginale 230 000.»

10 300 Aggiungere un nuovo marginale come segue:

«Riscaldamento a combustione

(1) È vietato installare serbatoi di carburante, fonti di energia, prese d'aria di combustione o prese d'aria di riscaldamento o scarichi di tubi di scappamento necessari al funzionamento del dispositivo di riscaldamento a combustione nel compartimento di carico dei veicoli o dei contenitori che trasportano merci munite di un'etichetta conforme ai modelli nn. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 01 o 05. Occorre accertarsi che la bocchetta dell'aria calda non venga ostruita durante il carico. I colli non possono essere sottoposti a una temperatura superiore a 50°C. I dispositivi di riscaldamento installati all'interno dei compartimenti di carico devono essere progettati in modo da evitare la combustione di un'atmosfera esplosiva nelle condizioni di esercizio.

(2) È vietato far funzionare i dispositivi di riscaldamento a combustione dei veicoli di tipo FL (cfr. marginale 220 500) durante le operazioni di carico e scarico e sui luoghi del carico.»

10 315 (1) Leggere come segue:

«I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili con una capacità superiore a 1000 litri, i conducenti di veicoli-batteria con una capacità totale ... » (il resto del testo è invariato).

10 316 Inserire un nuovo marginale 10 316 come segue:

«Formazione di persone diverse dai conducenti impiegate per il trasporto di pericolose su strada

(1) Le persone che svolgono mansioni riguardanti il trasporto di merci pericolose su strada devono ricevere una formazione sulle disposizioni che disciplinano il trasporto delle suddette merci, in base alle responsabilità e ai compiti, che sono chiamati a svolgere. Tale obbligo si applica al personale assunto dall'impresa, che utilizza il veicolo stradale o dallo spedizioniere, al personale che si occupa di caricare e scaricare le merci pericolose e al personale che lavora per gli spedizionieri doganali o gli uffici spedizioni.

(2) La formazione deve articolarsi come segue, in funzione delle responsabilità e dei compiti che la persona interessata è chiamata a svolgere:

a) Introduzione

Il personale deve acquisire dimestichezza con le prescrizioni generali delle disposizioni relative al trasporto su strada delle merci pericolose.

b) Formazione specifica

Il personale deve ricevere una formazione dettagliata, proporzionale ai compiti e alle responsabilità che è chiamato a svolgere, in merito alle disposizioni delle regolamentazioni in materia di trasporto su strada delle sostanze pericolose.

c) Formazione in materia di sicurezza

Questo tipo di formazione deve essere proporzionale ai rischi di lesioni o di esposizione in caso di incidente durante il trasporto di merci pericolose, ivi comprese le operazioni di carico e scarico, e deve riguardare i rischi e i pericoli presentati dalle materie pericolose.

La formazione impartita deve mirare a sensibilizzare il personale in materia di manipolazione delle sostanze in condizioni di sicurezza e in materia di procedure di emergenza, oltre che aggiornarlo sulle disposizioni relative ad altri mezzi di trasporto cui potrebbe essere necessario ricorrere se il trasporto di merci pericolose richiede un'operazione di trasporto multimodale.

10 316 (3) il datore di lavoro e il lavoratore devono conservare una descrizione dettagliata della formazione (*segue*) impartita, che va verificata al momento dell'assunzione per un nuovo posto di lavoro. Tale formazione deve essere integrata periodicamente attraverso corsi di aggiornamento che illustrino i cambiamenti avvenuti nella regolamentazione.»

10 385 (1) Sostituire il testo della lettera c) attuale con il seguente testo:

«c) le misure generali da prendere, ad esempio avvertire gli altri utilizzatori della strada e i passanti e chiamare la polizia e/o i pompieri;»

Aggiungere due nuove lettere da d) a f) come segue:

«d) le misure supplementari da prendere per affrontare eventuali perdite o versamenti di lieve entità ed evitare che si aggravino, a condizione che non vi siano rischi per le persone;

e) eventualmente, le misure speciali da prendere per i prodotti speciali;

f) l'attrezzatura necessaria per l'applicazione delle misure generali ed eventualmente delle misure supplementari e/o speciali.»

(2) Leggere come segue:

«Queste istruzioni sono preparate dallo spedizioniere e fornite al trasportatore al più tardi quando viene trasmesso l'ordine di trasporto, onde consentirgli di prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire che i lavoratori interessati siano al corrente di tali istruzioni e siano in grado di applicarle correttamente.»

(3) Inserire un nuovo paragrafo (3) come segue:

«Lo spedizioniere è responsabile del contenuto delle istruzioni. Esse devono essere fornite in una lingua che il(i) conducente(i) che prende (prendono) in carico le merci pericolose è (sono) in grado di leggere e di comprendere, in tutte le lingue dei paesi di origine, di transito e di destinazione.»

I paragrafi da (3) a (7) diventano I paragrafi da (4) a (8).

(4) [ex (3)] Leggere come segue:

«Tali istruzioni devono essere conservate nella cabina del conducente in maniera da essere facilmente individuate.»

(8) [ex (7)] Modificare i vari paragrafi come segue:

Aggiungere un quarto punto al sottoparagrafo intitolato «NATURA DEL PERICOLO»:

« - Eventualmente, indicazione che le merci trasportate reagiscono in maniera pericolosa a contatto con l'acqua.»

Modificare il sottoparagrafo intitolato «PROTEZIONE INDIVIDUALE FONDAMENTALE» come segue:

Eliminare il termine «FONDAMENTALE» dal titolo e dal testo.

Sostituire «10 260, 11 260, 21260, 43 260 e 71260» con «10 260 e 21260».

Sostituire il sottoparagrafo dal titolo «MISURE IMMEDIATE CHE DEVE PRENDERE IL CONDUCENTE» con il testo seguente:

«MISURE GENERALI CHE DEVE PRENDERE IL CONDUCENTE»

indicazione delle seguenti istruzioni:

- « - Spegnere il motore.
- Evitare fiamme libere. Non fumare.
- Disporre segnali sulla strada ed informare del pericolo gli altri utenti e i passanti.
- Tenere informata la popolazione sul rischio e raccomandare di tenersi sopra vento.
- Informare al più presto la polizia e i pompieri.»

Sostituire il sottoparagrafo intitolato «VERSAMENTO» con il seguente testo:

«MISURE SUPPLEMENTARI E/O SPECIALI CHE DEVE PRENDERE IL CONDUCENTE

Sotto questa voce devono essere fornite istruzioni adeguate e una lista degli equipaggiamenti necessari al conducente per procedere alle misure supplementari e/o speciali ai sensi della (delle) classe(i) di merci trasportata(e) (per esempio, pala, recipiente di raccolta ecc.).

I conducenti del veicolo devono essere istruiti e formati al fine di prendere misure supplementari in caso di perdite o versamenti di lieve entità ed evitare che si aggravino, a condizione che ciò possa farsi senza rischio per le persone.

Ogni misura speciale raccomandata dallo spedizioniere richiede una formazione speciale del conducente. Eventualmente, in questa sede verranno fornite istruzioni adeguate in tal senso e la lista del materiale necessario all'applicazione di tali misure speciali.»

Modificare il titolo «FUOCO» con «INCENDIO» e aggiungere il seguente testo dopo il titolo: «informazioni per il conducente in caso di incendio:»

Eliminare la frase «Se ricorre il caso,... con l'acqua.»

Nel sottoparagrafo dal titolo «PRONTO SOCCORSO», sostituire l'espressione «nel caso in cui fosse stato in» con «in caso di».

10 500 Aggiungere il seguente testo alla fine della nota che figura all'inizio del marginale:

«Se risultano applicabili le disposizioni del marginale 2007 c), si applica solo il paragrafo (1).»

(3) Modificare l'inizio dell'ultima frase come segue:

«Tali pannelli color arancio devono essere muniti dei numeri di identificazione previsti nell'appendice B.5 per ciascuna delle merci trasportate...» (il resto del testo è invariato).

(9) Eliminare i termini «o alla rinfusa».

10 505 Eliminare.

10 507 Cancellare il seguente testo all'inizio del marginale:

«Fermo restando quanto previsto nel marginale 10 505,».

10 604 Al posto di «1997» leggere «1999» (due volte).

Al posto di «1996» leggere «1998».

10 606 Leggere come segue:

«I veicoli cisterna, i veicoli muniti di cisterne smontabili e i veicoli adibiti al trasporto di contenitori-cisterna immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1995 che, prima di tale data, venivano utilizzati per il trasporto delle materie di cui al 20° c) del marginale 2301, e che non rispondono alle disposizioni dei marginali 10 220, 10 221, 10 251 e 10 261, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

Se è richiesto un certificato di approvazione ai sensi del marginale 10 282 (2), tale certificato deve indicare che il veicolo è stato approvato in base al marginale 10 606.»

Aggiungere un nuovo marginale 10 607 come segue:

«**10 607** I veicoli cisterna, i veicoli muniti di cisterne smontabili e i veicoli adibiti al trasporto di contenitori-cisterna immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1997 che, prima di tale data, venivano utilizzati per il trasporto delle materie di cui al 20° c) del marginale 2901, e che non rispondono alle disposizioni dei marginali 10 220, 10 221, 10 251 e 10 261, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2006.

Se è richiesto un certificato di approvazione ai sensi del marginale 10 282 (2), tale certificato deve indicare che il veicolo è stato approvato in base al marginale 10 607.»

PARTE II - NORME PARTICOLARI APPLICABILI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE DELLE CLASSI DA 1 A 9, INTEGRANTI O EMENDANTI LE PRESCRIZIONI DELLA PARTE I

CLASSE 1 - MATERIE ED OGGETTI ESPLOSIVI

11 108 (2) Eliminare. Cancellare «(1)» davanti al paragrafo rimanente.

11 204 Leggere come segue:

«Ai fini del presente allegato, le unità di trasporto autorizzate a trasportare materie e oggetti della classe 1 sono classificate come segue:

(1) *Unità di trasporto EX/II*: che hanno un motore ad accensione per compressione

a) I veicoli devono soddisfare le disposizioni dell'appendice B.2 applicabili ai veicoli EX/II.

b) I veicoli devono essere progettati, costruiti ed equipaggiati in modo tale che le materie o gli oggetti esplosivi siano protetti contro i rischi esterni e le intemperie.

Devono essere chiusi o telonati. La copertura del veicolo telonato deve essere resistente agli strappi e costituita di materiale impermeabile difficilmente infiammabile. Essa deve essere tesa così da coprire il veicolo su tutti i lati, con una sovrapposizione di non meno di 20 cm sulle sponde del veicolo ed essere tenuta in posizione da dispositivi bloccabili.

Il compartimento di carico dei veicoli chiusi non deve presentare finestre; tutte le aperture devono essere chiuse con porte o pannelli regolabili e bloccabili.

c) Se l'unità di trasporto include un rimorchio, il dispositivo di agganciamento deve essere conforme al regolamento ECE n. 55(1); il rimorchio deve essere dotato di un dispositivo di frenatura o di ritenuta in caso di rottura del dispositivo di traino.

(2) *Unità di trasporto EX/III*: che hanno un motore ad accensione per compressione

a) I veicoli devono soddisfare le disposizioni dell'Appendice B.2 applicabili ai veicoli EX/III.

b) I veicoli devono essere chiusi. Il piano di carico, compresa la sponda anteriore, deve essere continuo. Le proprietà di isolamento e di resistenza al calore della carrozzeria devono essere almeno equivalenti a quelle di una parete divisoria costituita da un laminato esterno metallico accoppiato ad uno strato di legno reso ignifugo di 10 mm di spessore; o la carrozzeria deve essere costruita in modo da garantire che non si produca alcuna penetrazione di fiamma o surriscaldamenti localizzati di oltre 120° C sulla superficie interna delle pareti nei 15 minuti che seguono lo sviluppo di un incendio che può essere provocato dal funzionamento del veicolo, ad esempio a livello di pneumatici. Tutte le porte devono essere di tipo bloccabile e devono essere posizionate e costruite in modo che i giunti si sovrappongano.

c) Se l'unità di trasporto include un rimorchio, il dispositivo di traino deve essere conforme al regolamento ECE n. 55 (1); il rimorchio deve essere dotato di un dispositivo frenante efficace che agisce su tutte le ruote, azionato dal comando del freno di servizio del veicolo trattore ed in grado di assicurare automaticamente l'arresto del rimorchio in caso di eventuale rottura del dispositivo di traino. L'impiego di rimorchi muniti esclusivamente di un sistema di frenatura a inerzia deve essere limitato ai carichi che rappresentano una massa netta massima di 50 kg di materia esplosiva.

(1) Regolamento n. 55 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione degli organi meccanici di traino di insiemi di veicoli) (ultima modifica) allegato all'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del 1958 riveduto).»

11 205 (1) Sostituire l'espressione «unità di trasporto di tipo II e III» con «unità di trasporto EX/II e EX/III».

(3) Sostituire l'espressione «unità di trasporto del tipo III» con «unità di trasporto EX/II» e l'espressione «unità di trasporto di tipo II» con «unità di trasporto EX/III».

11 210 Alla fine leggere «11 204 (2)» al posto di «11 204 (3)».

11 222 Aggiungere un nuovo marginale come segue:

«Riscaldamento a combustione

11 222 (1) Sono vietati i dispositivi di riscaldamento a combustione che utilizzano combustibile gassoso sui veicoli che trasportano merci pericolose della classe I.

(2) I dispositivi di riscaldamento a combustione non devono essere utilizzati nei compartimenti di carico dei veicoli EX/II ed EX/III.»

11 251 (1) Leggere l'inizio del paragrafo come segue:

«La tensione nominale dell'impianto elettrico ... ».

(2) a) Eliminare.

(2) b) Rinumerare come paragrafo (2) e leggere come segue:

«L'impianto elettrico situato nel comparto di carico deve essere a tenuta contro la polvere (almeno IP54 o equivalente) oppure, se appartenente al gruppo di compatibilità j, essere conforme al tipo di protezione antideflagrante Ex d (almeno IP65 o equivalente).»

11 260 Eliminare.

11 281 Aggiungere il nuovo marginale seguente:

«Omologazione del tipo dei veicoli

11 281 Per i veicoli EX/II ed EX/III il cui veicolo base è stato oggetto di un'omologazione di tipo conformemente al marginale 10 281, la conformità ai marginali 220 533 e 220 534 deve essere verificata sul veicolo completo.»

11 282 Sostituire «del tipo II e del tipo III» con «EX/II ed EX/III».

11 311 (3) Leggere nel modo seguente:

«La presenza di un secondo conducente non è necessaria a bordo di un veicolo che trasporta oggetti del 43°, numero di identificazione 0336, in quantità non superiori a una massa netta di sostanze esplosive pari a 5 000 kg.»

11 321 Nell'ultima frase leggere «91°» al posto di «51°».

11 401 Tabella:

Nell'intestazione dell'ultima colonna, leggere «91°» al posto di «51°».

Eliminare la riga relativa al tipo 1 e la nota a piè di pagina «⁽¹⁾».

Nella riga relativa al tipo III leggere «16 000» invece di «15 000» (cinque volte).

Al posto di «tipo II» leggere «EX/II» e al posto di «Tipo III» leggere «EX/III».

11 403 (2) Al posto di «o 1.5» leggere «1.5 o 1.6».

Aggiungere la frase seguente:

«Le merci della classe 9 che appartengono al 6° e al 7° e sono munite di etichette conformi al modello n. 9 possono tuttavia essere trasportate in un veicolo insieme con colli muniti di etichette conformi ai modelli nn. 1, 1.4, 1.5 o 1.6.»

11 500 (4) Aggiungere una nuova nota a piè di pagina «(1)» dopo «0015», «0016» e «0303».

«⁽¹⁾ Per i numeri 0015, 0016 e 0303, solo gli oggetti contenenti una o più materie corrosive secondo i criteri della classe 8.»

CLASSE 2 - GAS

11 260 Modificare come segue:

«In caso di trasporto di gas o di oggetti contraddistinti dalle lettere T, TO, TF, TC, TFC, TOC, il personale di bordo deve essere dotato di un dispositivo di protezione respiratorio che gli consenta di salvarsi (ad esempio un cappuccio di salvataggio o una maschera dotata di cartuccia combinata gas/particelle di tipo A1B2E1K1-P2, simile a quella descritta nella norma europea EN 141).»

CLASSE 4.1 - SOLIDI INFIAMMABILI

41 105 (8) c) Leggere:

«protezione calorifuga dell'unità e refrigerazione meccanica semplice; a condizione che, per le materie autoreattive con punto di infiammabilità inferiore alla temperatura critica aumentata di 5° C, siano utilizzati raccordi elettrici antideflagranti EEx IIB T3 nello scompartimento di refrigerazione, in modo da evitare il rischio di combustione dei vapori sviluppati dalla materia autoreattiva;»

41 105 e) Modificare l'ultimo capoverso come segue:
(segue)

« - per le materie autoreattive con punto di infiammabilità inferiore alla temperatura critica aumentata di 5° C, siano utilizzati raccordi elettrici antideflagranti EEx IIB T3 nello scompartimento di refrigerazione, in modo da evitare il rischio di combustione dei vapori sviluppati dalla materia autoreattiva;»

41 111 (2) Eliminare la seconda frase.

CLASSE 4.3 - MATERIE CHE A CONTATTO CON L'ACQUA SPRIGIONANO GAS INFIAMMABILI

43 260 Eliminare.

CLASSE 5.1 - MATERIE COMBURENTI

51 260 Eliminare.

CLASSE 5.2 - PEROSSIDI ORGANICI

52 105 (6) c) Leggere:

«protezione calorifuga dell'unità e refrigerazione meccanica semplice, a condizione che, per i perossidi organici con punto di infiammabilità inferiore alla temperatura critica aumentata di 5° C, siano utilizzati raccordi elettrici antideflagranti EEx IIB T3 nello scompartimento di refrigerazione, in modo da evitare il rischio di combustione dei vapori sviluppati dai perossidi organici;»

e) Modificare l'ultimo capoverso come segue:

« - per i perossidi organici con punto di infiammabilità inferiore alla temperatura critica aumentata di 5° C, siano utilizzati raccordi elettrici antideflagranti EEx IIB T3 nello scompartimento di refrigerazione, in modo da evitare il rischio di combustione dei vapori sviluppati dai perossidi organici.»

CLASSE 6.1 - MATERIE TOSSICHE

61 260 Eliminare.

61 385 Eliminare.

CLASSE 7 - MATERIE RADIOATTIVE

71 260 Eliminare.

CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE

81 413 Sostituire «2° a) 2.» con «2°

CLASSE 9 - MATERIE ED OGGETTI PERICOLOSI VARI

91 403 Aggiungere la frase seguente:

«Le merci della classe 9 che appartengono al 6° e al 7° e sono munite di etichette conformi al modello n. 9 possono tuttavia essere trasportate in un veicolo insieme con colli muniti di etichette conformi ai modelli numero 1, 1.4, 1.5 o 1.6.»

PARTE III - APPENDICI ALL'ALLEGATO B

200 000 (1) Aggiungere una nuova lettera e):

«L'appendice B.1 e si applica alle cisterne per rifiuti che funzionano sotto vuoto».

APPENDICE B.1a

211 120 (2) Aggiungere il seguente testo alla fine:

«Se si utilizza acciaio a grana fine, il valore garantito del limite di elasticità non deve essere superiore a 460 N/mm² e il valore garantito del limite massimo della resistenza a rottura per trazione non deve essere superiore a 725 N/mm², secondo le specifiche del materiale.»

211 130 Leggere come segue:

«Gli equipaggiamenti devono essere disposti in modo da essere protetti contro i rischi di strappo o di avaria durante il trasporto e la movimentazione. Essi devono offrire le garanzie di sicurezza adatte e comparabili a quelle dei serbatoi stessi, in particolare:

- essere compatibili con le merci trasportate,
- soddisfare alle prescrizioni del marginale 211 121.

È necessario raggruppare il massimo numero di organi su un minimo numero di aperture sulla parete del serbatoio.

Il serbatoio o ciascuno dei suoi scomparti deve presentare un'apertura di dimensioni sufficienti per consentire l'ispezione.

La tenuta degli equipaggiamenti di servizio, comprese le coperture delle aperture d'ispezione, deve essere assicurata anche in caso di ribaltamento del veicolo-cisterna, della cisterna smontabile o del veicolo-batteria, a prescindere dalle forze prodotte dall'urto, in particolare accelerazione e pressione dinamica del contenuto. È tuttavia ammessa una leggera perdita del contenuto dovuta ad un picco di pressione al momento dell'urto.

Le guarnizioni di tenuta devono essere costituite da un materiale compatibile con la materia trasportata ed essere sostituite quando la loro efficacia risulta compromessa, per esempio a seguito del loro invecchiamento.

Le guarnizioni che assicurano la tenuta degli organi che vengano manovrati nel corso della normale utilizzazione della cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile o veicolo-batteria) devono essere progettate e disposte in modo tale che la manovra degli organi nella cui composizione intervengono non provochi il loro deterioramento.»

211 131 Eliminare l'ultima frase.

211 173 Modificare il testo come segue:

«I serbatoi destinati al trasporto di materie liquide ⁽¹⁾ che non sono suddivisi in sezioni di capacità massima di 7 500 litri mediante diaframmi stagni o aperti, devono essere riempiti almeno all' 80 % o a oltre il 20 % della loro capacità.»

211 187 Modificare il testo come segue:

«(1) Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria costruiti tra il 1° gennaio 1978 e il 31 dicembre 1984 devono essere conformi, se sono utilizzati dopo il 31 dicembre 2004, alle disposizioni del marginale 211 127 (5), applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1990 in materia di spessore delle pareti e di protezione contro i danni.

(2) Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria costruiti tra il 1° gennaio 1985 e il 31 dicembre 1989 devono

essere conformi, se sono utilizzati dopo il 31 dicembre 2010, alle disposizioni del marginale 211 127 (5), applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1990 in materia di spessore delle pareti e di protezione contro i danni.»

211 188 Aggiungere un nuovo marginale:

«**211 188** Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria costruiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999 che non sono conformi a tali disposizioni, ma che sono costruiti secondo le disposizioni della presente direttiva in vigore fino a tale data, possono essere ancora utilizzati.»

211 220 (1) Leggere «211 125 (2)» al posto di «211 125 (3)».

211 251 (5) Tabella:

Ordinale e gruppo	Numero di identificazione e denominazione	Pressione minima di prova per i serbatoi				Massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità (kg/l)
		con isolamento termico		senza isolamento termico		
		Mpa	bar	Mpa	bar	

Inserire le seguenti rubriche:

«2°A	3337 GAS REFRIGERANTE R 404A	2,9	29	3,2	32	0,82
	3338 GAS REFRIGERANTE R 407A	2,9	29	3,3	33	0,94
	3339 GAS REFRIGERANTE R 407B	3,1	31	3,4	34	0,93
	3340 GAS REFRIGERANTE R 407C	2,7	27	3,1	31	0,95
2° F	3354 GAS INSETTICIDA INFIAMMABILE, N.A.S.	Cfr. marginale 211 251 (2) e (3)				
2° TF	3355 GAS INSETTICIDA TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	Cfr. marginale 211 251 (2) e (3)»				

Modificare le seguenti rubriche:

«2° A	2422 OTTAFLUORO-2-BUTENE (GAS REFRIGERANTE R 1318)	1	10	1	10	1,34
	2424 OTTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 218)	2,1	21	2,3	23	1,07
	3220 PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 125)	3,1	31	3,4	34	0,95
	3296 EPTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 227)	1,4	14	1,6	16	1,20
	3298 OSSIDO DI ETILENE E PENTAFLUOROETANO	2,4	24	2,6	26	1,02

		IN MISCELA, con al massimo il 7,9 % di ossido di etilene					
	3299	OSSIDO DI ETILENE E TETRAFLUOROETANO IN MISCELA, con al massimo il 5,6 % di ossido di etilene	1,5	15	1,7	17	1,03
2° F	2200	PROPADIENE STABILIZZATA	1,8	18	2,0	20	0,50
	2453	FLUORURO DI ETILE (GAS REFRIGERANTE R 161)	2,1	21	2,5	25	0,57
	3153	ETERE PERFLUORO (METIL VINILICO)	1,4	14	1,5	15	1,14
	3252	DIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 32)	3,9	39	4,3	43	0,78
	1965	IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S., quali					
		MISCELA A	1	10	1	10	0,50
		MISCELA A01	1,2	12	1,4	14	0,49
		MISCELA A02	1,2	12	1,4	14	0,48
		MISCELA A0	1,2	12	1,4	14	0,47
		MISCELA A1	1,6	16	1,8	18	0,46
		MISCELA B1	2	20	2,3	23	0,45
		MISCELA B2	2	20	2,3	23	0,44
		MISCELA B 2	2	20	2,3	23	0,43
		MISCELA C	2,5	25	2,7	27	042
		Altre miscele		Cfr. marginale 211	251 (2) o (3)		
2° T	1581	BROMURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA	1	10	1	10	1,51
	1582	CLORURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA	1,3	13	1,5	15	0,81
2° TF	2204	SOLFURO DI CARBONILE	2,7	27	3,0	30	0,84
2° TC	2197	IODURO DI IDROGENO ANIDRO	1,9	19	2,1	21	2,25
	2420	ESAFLUOROACETONE	1,6	16	1,8	18	1,08
2° TO	3083	FLUORURO DI PERCLORILE	2,7	27	3,0	30	1,21»

Trasferire la rubrica 2451 TRIFLUORURO DI AZOTO COMPRESSO» e i dati relativi dal 1° TO al 1° O.

211 260 Modificare la terza frase della nota a piè di pagina come segue:

«È consentito utilizzare, al posto della denominazione n.a.s. integrata dalla denominazione tecnica, uno dei seguenti termini:».

Al terzo trattino, inserire dopo «miscela A» il seguente testo: «miscela A01, miscela A02» e, dopo miscela A1» il testo: «miscela B1. miscela B2».

211 521 Leggere, al posto di «materie del 1°», «materie del 1° del marginale 2501».

211 532 Il testo viene così modificato:

«I serbatoi destinati al trasporto delle materie del 1° a) o del 20° del marginale 2501 devono essere muniti nella loro parte superiore di un dispositivo di chiusura che impedisca la formazione di un'eventuale sovrappressione nell'interno del serbatoio dovuta alla decomposizione delle materie trasportate, come pure la fuga del liquido e la penetrazione di sostanze estranee all'interno del serbatoio. I dispositivi di chiusura dei serbatoi destinati al trasporto del nitrato di ammonio liquido del 20° del marginale 2501 devono essere costruiti in modo tale che sia impossibile l'ostruzione dei dispositivi da parte del nitrato d'ammonio solidificato durante il trasporto.

I serbatoi e i relativi equipaggiamenti di servizio destinati al trasporto delle materie del 1° b) e c) del marginale 2501 devono essere progettati in modo da evitare la penetrazione di sostanze estranee, la perdita di liquido e la formazione di un'eventuale sovrappressione pericolosa all'interno del serbatoio dovuto alla decomposizione delle materie trasportate.»

211 536 da (1) a (4) Sostituire il termine «dispositivi di decompressione» con «dispositivi di decompressione di emergenza».

(3) Modificare la fine della prima frase come segue:

«... i vapori sviluppati durante un'immersione completa nelle fiamme di almeno un'ora, alle condizioni definite nelle formule seguenti:

$$q = 70961 - F - A^{0,82}$$

dove:

q = assorbimento di calore [W]

A = superficie bagnata [m²]

F = fattore d'isolamento [-];

F = 1 per i recipienti non isolati, o

$$F = \frac{U (923 - T_{PO})}{47032} \text{ per i recipienti isolati}$$

dove:

K = conduttività termica dello strato isolante [W - m⁻¹ K⁻¹]

L = spessore dello strato isolante [m]

U = K/L = coefficiente di conduzione termica dell'isolante [W - m⁻² K⁻¹]

T_{po} = temperatura del perossido al momento della decompressione [K]»

Aggiungere la seguente nota alla fine del testo attuale:

«Nota: Un esempio di metodo di prova per determinare il dimensionamento dei dispositivi di decompressione di emergenza figura all'appendice 5 del Manuale delle prove e dei criteri, modificato dal documento ST/SG/AC.10/23/Add. 1, allegato 2, pubblicato dall'ONU.»

211 610 (1) Inserire una nuova lettera c) come segue:

«c) Le materie polverulenti o granulari classificate sotto a) degli ordinali 17°, 25°, 27°, dal 32° al 36°, 41°, 43°, 44°, 51°, 52°, 55°, 56°, 61°, dal 65° al 68°, 73° e 90°».

Le attuali lettere e) e d) diventano, rispettivamente, d) ed e).

Alla lettera c) (nuova lettera d) leggere «degli ordinali dall'11° al 28°» invece di «degli ordinali 11°, 12°, dal 14° al 28°».

Alla lettera d) (nuova lettera e) eliminare «dal 71° al».

211 621 Aggiungere «e c)» dopo «211 610 (1) b)».

211 622 Sostituire «211 610 (1) c)» con «211 610 (1) d)».

211 623 Sostituire «211 610 (1) d)» con «211 610 (1) e)».

211 631 Sostituire «c) e d)» con «da c) a e)».

211 650 Sostituire «211610 (1) a), b) e c)» con «211 610 (1) a), b), e) e d)».

211 651 Sostituire «211 610 (1) d)» con «211 610 (1) e)».

211 680 Dopo «o 27°» aggiungere «e del 1809 tricloruro di fosforo del 67° a),».

Aggiungere un nuovo marginale come segue:

«**211 681** Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili destinate al trasporto delle materie degli ordinali 80 a), 10° a), 13° b), 150 a), 16° a), 18° a), 20° a) e 67° a) del marginale 2601, che sono state costruite anteriormente al 1° gennaio 1997 secondo le prescrizioni di questa appendice applicabili fino al 31 dicembre 1996 al trasporto delle materie contemplate in tali ordinali, ma che non sono conformi alle prescrizioni applicabili a partire dal 10 gennaio 1997, potranno ancora essere utilizzate fino al 31 dicembre 2002.»

211 810 Aggiungere una nuova lettera c) come segue:

«c) Le materie polverulenti o granulari classificate sotto a) degli ordinali 16°, 39°, 461, 52°, 550, 651, 67°, 690, 71°, 73° e 75°».

Le attuali lettere c) e d) diventano, rispettivamente d) ed e).

211 821 Aggiungere «e c)», dopo «211 810 b)».

211 822 Sostituire «211 810 c)» con «211 810 d)».

211 823 Sostituire «211 810 d)» con «211 810 e)».

211 831 Sostituire «211 810 b), e) e d)» con «211 810 b), c), d) ed e)».

211 834 Aggiungere alla fine del testo: «dovuta alla decomposizione delle materie trasportate.»

211 851 Sostituire «211 810 b) e c)» con «211 810 b), e) e d)».

211 852 Sostituire «211 810 d)» con «211 810 e)».

Aggiungere i due nuovi marginali seguenti:

«**211 881** Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili destinate al trasporto del dietil-ammino-2-etanolo n. 2686 del 54° b), che sono state costruite anteriormente al 1° gennaio 1997 secondo le prescrizioni di questa appendice applicabili fino al 31 dicembre 1996 al trasporto di tale materia, ma che non sono conformi alle prescrizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1997, potranno ancora essere utilizzate fino al 31 dicembre 2002.»

211 882 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili destinate al trasporto della piperidina n. 2401 del 540 a), che sono state costruite anteriormente al 1° gennaio 1999 secondo le prescrizioni di questa appendice applicabili fino al 31 dicembre 1998 al trasporto di tale materia, ma che non sono conformi alle prescrizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, potranno ancora essere utilizzate fino al 31 dicembre 2004.»

APPENDICE B.1b

212 100 Nella definizione dei «contenitori-cisterna», inserire il termine «gassose» dopo «materie» e cancellare l'ultima frase.

212 120 (2) Aggiungere, il seguente testo alla fine:

«Se si utilizza acciaio a grana fine, il valore garantito del limite di elasticità non deve essere superiore a 460 N/mm² e il valore garantito del limite massimo della resistenza a rottura per trazione non deve essere superiore a 725 N/mm², secondo le specifiche del materiale.»

212 173 Modificare come segue:

«I serbatoi destinati al trasporto di materie liquide (2) che non sono suddivisi in sezioni di capacità massima di 7 500 litri mediante diaframmi stagni o aperti, devono essere riempiti almeno all'80 % o a oltre il 20 % della loro capacità.»

212 182 Aggiungere un nuovo marginale come segue:

«212 182 I contenitori-cisterna costruiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999 che non sono conformi a tali disposizioni, ma che sono stati costruiti secondo le disposizioni della presente direttiva in vigore fino a tale data, possono essere ancora utilizzati.»

212 220 (1) Leggere. «212 125 (2)» al posto di «212 125 (3)».

212 251 (5) Tabella:

Ordinale e gruppo	Numero di identificazione e denominazione	Pressione minima di prova per i serbatoi				Massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità (kg/l)
		con isolamento termico		senza isolamento termico		
		Mpa	bar	Mpa	bar	

Inserire le seguenti rubriche:

«2°A	3337	GAS REFRIGERANTE R 404A	2,9	29	3,2	32	0,82
	3338	GAS REFRIGERANTE R 407A	2,9	29	3,3	33	0,94
	3339	GAS REFRIGERANTE R 407B	3,1	31	3,4	34	0,93
	3340	GAS REFRIGERANTE R 407C	2,7	27	3,1	31	0,95
2° F	3354	GAS INSETTICIDA INFIAMMABILE, N.A.S.	Cfr. marginale 211251 (2) e (3)				
2° TF	3355	GAS INSETTICIDA TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	Cfr. marginale 211 251 (2) e (3)»				

Modificare le seguenti rubriche:

«2° A	2422	OTTAFLUORO-2-BUTENE (GAS REFRIGERANTE R 1318)	1	10	1	10	1,34
	2424	OTTOFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 218)	2,1	21	2,3	23	1,07
	3220	PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 125)	3,1	31	3,4	34	0,95
	3296	EPTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 227)	1,4	14	1,6	16	1,20
	3298	OSSIDO DI ETILENE E PENTAFLUOROETANO IN MISCELA, con al massimo 7,9 %	2,4	24	2,6	26	1,02

	3299	OSSIDO DI ETILENE E TETRAFLUOROETANO IN MISCELA, con al massimo il 5,6 % di ossido di etilene	1,5	15	1,7	17	1,03
2° F	2200	PROPADIENE STABILIZZATA	1,8	18	2,0	20	0,50
	2453	FLUORURO DI ETILE (GAS REFRIGERANTE R 161)	2,1	21	2,5	25	0,57
	3153	ETERE PERFLUORO (METILVINILICO)	1,4	14	1,5	15	1,14
	3252	DIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 32)	3,9	39	4,3	43	0,78
	1965	IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S., quali					
		MISCELA A 1	1	10	1	10	0,50
		MISCELA A01	1,2	12	1,4	14	0,49
		MISCELA A02	1,2	12	1,4	14	0,48
		MISCELA A0	1,2	12	1,4	14	0,47
		MISCELA A1	1,6	16	1,8	18	0,46
		MISCELA B1	2	20	2,3	23	0,45
		MISCELA B2	2	20	2,3	23	0,44
		MISCELA B 2	2	20	2,3	23	0,43
		MISCELA C	2,5	25	2,7	27	042
		Altre miscele	Cfr. marginale 212 251 (2) o (3)				
2° T	1581	BROMURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA	1	10	1	10	1,51
	1582	CLORURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA	1,3	13	1,5	15	0,81
2° TF	2204	SOLFURO DI CARBONILE	2,7	27	3,0	30	0,84
2° TC	2197	IODURO DI IDROGENO ANIDRO	1,9	19	2,1	21	2,25
	2420	ESAFLUOROACETONE	1,6	16	1,8	18	1,08
2° TO	3083	FLUORURO DI PERCLORILE	2,7	27	3,0	30	1,21»

Trasferire la rubrica «2451 TRIFLUORURO DI AZOTO COMPRESSO» e i dati relativi dal 1° TO al 1° O.

212 260 Modificare la terza frase della nota a piè di pagina come segue:

«È consentito utilizzare, al posto della denominazione n.a.s. integrata dalla denominazione tecnica, uno dei seguenti termini:».

Al terzo trattino, inserire dopo «miscela A, il seguente testo: «miscela A01, miscela A02» e, dopo «miscela A1» il testo: «miscela B1, miscela B2».

212 521 Al posto di «materie del 1°» leggere «materie del 10 del marginale 2501».

212 532 Il testo viene così modificato:

«I serbatoi destinati al trasporto delle materie del 1° a) o del 20° del marginale 2501 devono essere muniti nella loro parte superiore di un dispositivo di chiusura che impedisca la formazione di un'eventuale sovrappressione all'interno del serbatoio dovuta alla decomposizione delle materie trasportate, come pure la fuga del liquido e la penetrazione di sostanze estranee all'interno del serbatoio.

I dispositivi di chiusura dei serbatoi, destinati al trasporto del nitrato di ammonio liquido del 20° del marginale 2501, devono essere costruiti in modo tale che sia impossibile l'ostruzione dei dispositivi da parte del nitrato d'ammonio solidificato durante il trasporto.

I serbatoi e i relativi equipaggiamenti di servizio destinati al trasporto delle materie del 1° b) e c) del marginale 2501 devono essere progettati in modo da evitare la penetrazione di sostanze estranee, la perdita di liquido e la formazione di un'eventuale sovrappressione pericolosa all'interno del serbatoio dovuta alla decomposizione delle materie trasportate.»

212 536 da (1) a (4) Sostituire il termine «dispositivi di decompressione» con «dispositivi di decompressione di emergenza».

(3) Modificare la fine della prima frase come segue:

«... i vapori sviluppati durante un'immersione completa nelle fiamme di almeno un'ora alle condizioni definite nelle formule seguenti:

$$q = 70961 - F - A^{0,82}$$

dove:

q = assorbimento di calore [W]

A = superficie bagnata [m²]

F = fattore d'isolamento [-];

F = 1 per i recipienti non isolati, o

$$F = \frac{U (923 - T_{Po})}{47032} \text{ per i recipienti isolati}$$

dove:

K = conduttività termica dello strato isolante [W - m⁻¹ - K⁻¹]

L = spessore dello strato isolante [m]

U = K/L = coefficiente di conduzione termica dell'isolante [W - m⁻² - K⁻¹]

T_{po} = temperatura del perossido al momento della decompressione [K].»

Aggiungere la seguente nota alla fine del testo attuale:

«Nota: Un esempio di metodo di prova per determinare il dimensionamento dei dispositivi di decompressione di emergenza figura all'appendice 5 del Manuale delle prove e dei criteri, modificato dal documento ST/SG/AC.10/23/Add. 1, allegato 2, pubblicato dall'ONU.»

212 610 (1) Inserire una nuova lettera c) come segue:

«c) Le materie polverulenti o granulari classificate sotto a) degli ordinali 17°, 25°, 27°, dal 32° al 36°, 41°, 43°, 44°, 51°, 52°, 55°, 56°, 61°, dal 65° al 68°, 73° e 90°;».

Le attuali lettere c) e d) diventano, rispettivamente, d) ed e).

Alla lettera c) [nuova lettera d)] leggere «degli ordinali dall'11° al 28°» invece di «degli ordinali 11°, 12°, dal 14° al 28°».

Alla lettera d) [nuova lettera e)] eliminare «dal 71° al»,.

212 621 Aggiungere «e c)» dopo «212 610 (1) b)».

212 622 Sostituire «212 610 (1) c)» con «212 610 (1) d)».

212 623 Sostituire «212 610 (1) d)» con «212 610 (1) e)».

212 631 Sostituire «c) e d)» con «da c) a e)».

212 650 Sostituire «212 610 (1) a), b) e c)» con «212 610 (1) a), b), c) e d)».

212 651 Sostituire «212 610 (1) d)» con «212 610 (1) e)».

212 680 Dopo «o 27°» aggiungere «e del 1809 tricloruro di fosforo del 67° a),».

Aggiungere un nuovo marginale come segue:

«**212 681** I contenitori-cisterna destinati al trasporto delle materie degli ordinali 8° a), 10° a), 13° b), 15° a), 16° a), 18° a), 20° a) e 67° a) del marginale 2601, che sono stati costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 secondo le prescrizioni di questa appendice applicabili fino al 31 dicembre 1996 al trasporto delle materie contemplate in tali ordinali, ma che non sono conformi alle prescrizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1997, potranno ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2001.»

212 810 Aggiungere una nuova lettera c) come segue:

«c) Le materie polverulenti o granulari classificate sotto a) degli ordinali 16°, 39°, 46°, 52°, 55°, 65°, 67°, 69°, 71°, 73° e 75°;».

Le attuali lettere c) e d) diventano, rispettivamente, d) ed e).

212 821 Aggiungere «e c)» dopo «212 810 b)».

212 822 Sostituire «212 810 c)» con «212 810 d)».

212 823 Sostituire «212 810 d)» con «212 810 e)».

212 831 Sostituire «212 810 b), c) e d)» con «212 810 b), c), d) ed e)».

212 834 Aggiungere alla fine del testo: «dovuta alla decomposizione delle materie trasportate.»

212 851 Sostituire «212 810 b) e c)» con «212 810 b), c) e d)».

212 852 Sostituire «212 810 d)» con «212 810 e)».

Aggiungere i due nuovi marginali seguenti:

«**212 881** contenitori-cisterna destinati al trasporto del dietil-ammino-2-etanolo n. 2686 del 54° b), che sono stati costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 secondo le prescrizioni di questa appendice applicabili fino al 31 dicembre 1996 al trasporto di tale materia, ma che non sono conformi alle prescrizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1997, potranno ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2001.»

212 882 I contenitori-cisterna destinati al trasporto della piperidina n. 2401 del 54° a), che sono stati costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 secondo le prescrizioni di questa appendice applicabili fino al 31 dicembre 1998 al trasporto di tale materia, ma che non sono conformi alle prescrizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1997, potranno ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2003.»

APPENDICE B.1d

214 250 Leggere come segue:

«(2) Gli acciai a grana fine utilizzati per la costruzione dei serbatoi destinati al trasporto:

- delle materie della classe 2 classificate come corrosive e delle materie del 4° A del marginale 2201, e
- delle materie del marginale 2801, 6°

devono essere trattati termicamente per eliminare le tensioni termiche.»

Aggiungere una nuova appendice B.1e come segue:

«APPENDICE B.1e - **PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LE CISTERNE PER RIFIUTI CHE FUNZIONANO SOTTO VUOTO**

Nota: La presente appendice si applica alle cisterne fisse o smontabili.

SEZIONE 1 - GENERALITÀ, CAMPO DI APPLICAZIONE (UTILIZZO DELLE CISTERNE), DEFINIZIONI

Definizioni

215 101 Ai fini delle disposizioni elencate di seguito, per "*cisterna per rifiuti che funziona sotto vuoto*", s'intende una cisterna fissa o una cisterna smontabile utilizzata principalmente per il trasporto dei rifiuti pericolosi e costruita o equipaggiata in maniera particolare per favorire il carico e lo scarico dei rifiuti conformemente alle disposizioni della presente appendice. Una cisterna che soddisfa completamente alle disposizioni dell'appendice B.1a non è considerata una "*cisterna per rifiuti che funziona sotto vuoto*".

215 102 Per "*zone protette*" s'intendono le seguenti zone:

- (1) parte inferiore della cisterna in un settore che si estende su un angolo di 60° da una parte e dall'altra della generatrice inferiore;
- (2) parte superiore della cisterna in un settore che si estende su un angolo di 30° da una parte e dall'altra della generatrice superiore;
- (3) fondo anteriore della cisterna, nel caso di veicoli trainanti;
- (4) fondo posteriore della cisterna all'interno della zona di protezione formata dal dispositivo previsto al marginale 10 220 (1).

Campo di applicazione

215 103 Le disposizioni speciali previste nelle sezioni da 2 a 7 integrano o modificano l'appendice B.1a e si applicano alle cisterne per rifiuti che funzionano sotto vuoto.

Le cisterne per rifiuti che funzionano sotto vuoto possono essere munite di fondi apribili se le norme particolari di cui alla parte II dell'appendice B.1a consentono lo svuotamento dal basso delle materie da trasportare.

Le cisterne per rifiuti che funzionano sotto vuoto devono soddisfare tutte le disposizioni dell'appendice B.1a, a meno che nella presente appendice non compaia una disposizione particolare diversa. Non si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui ai marginali 211 127 da (4) a (6), 211 173 e 211 174.

utilizzo

215 110 Le materie delle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 e 9 possono essere trasportate in cisterne per rifiuti che funzionano sotto vuoto se le norme particolari previste nella parte II dell'appendice B.1a ne autorizzano il trasporto in cisterne fisse o smontabili.

SEZIONE 2 - COSTRUZIONE

215 121 Le cisterne devono essere calcolate in base a una pressione di calcolo pari a 1,3 volte la pressione di riempimento o di svuotamento, con un minimo di 400 kPa (4 bar) (pressione manometrica). Per il trasporto di materie per le quali nell'appendice B.1.a viene indicata una pressione di calcolo più elevata, si applica tale valore più elevato.

215 122 Le cisterne devono essere calcolate per resistere a una pressione interna negativa di 100 kPa (1 bar).

SEZIONE 3 - EQUIPAGGIAMENTI

215 130 Gli equipaggiamenti devono essere disposti in modo da essere protetti contro i rischi di strappo o di avaria durante il trasporto e la movimentazione. Questa disposizione può essere soddisfatta ponendo gli equipaggiamenti in una delle cosiddette zone "protette" (cfr. il marginale 215 102).

215 131 Il dispositivo di svuotamento dal basso delle cisterne può essere costituito da una tubatura esterna con otturatore situato il più vicino possibile al serbatoio, e da una seconda chiusura che può essere rappresentata da una flangia piena o da un dispositivo equivalente.

215 132 La posizione e/o il senso di chiusura del o degli otturatori collegato(i) al serbatoio o a qualsiasi scomparto nel caso di serbatoi a più scomparti, devono apparire senza ambiguità e poter essere verificati da terra.

215 133 Al fine di evitare ogni perdita di contenuto in caso di avaria agli organi esterni di riempimento e di svuotamento (tubazioni, organi laterali di chiusura), l'otturatore interno o il primo otturatore esterno (se esiste) e la sua sede devono essere protetti contro i rischi di strappo per effetto delle sollecitazioni esterne, o progettati per prevenirli. Gli organi di riempimento e di svuotamento (ivi comprese le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cofani di protezione devono poter essere assicurati contro ogni apertura improvvisa.

215 134 Le cisterne possono essere munite di fondi apribili, che devono soddisfare le seguenti condizioni:

- (1) devono essere progettati in modo da garantire una tenuta dopo la chiusura;
- (2) non devono poter essere aperti inavvertitamente;

(3) se il meccanismo di apertura è a servocomando, il fondo deve rimanere ermeticamente chiuso in caso di guasto all'alimentazione;

(4) occorre incorporare un dispositivo di sicurezza o di blocco che garantisca che il fondo non si apra completamente qualora esista ancora una pressione residua all'interno della cisterna. Questa condizione non si applica ai fondi apribili a servocomando, dove la manovra è a comando positivo. In tal caso, i comandi devono essere del tipo a "uomo morto" ed essere situati in un punto dal quale l'utilizzatore possa seguire la manovra in qualsiasi momento, senza correre rischi in caso di apertura o chiusura.

(5) Occorre prevedere una protezione per il fondo apribile che deve rimanere chiuso in caso di ribaltamento del veicolo.

215 135 Le cisterne per rifiuti che funzionano sotto vuoto, munite di un pistone interno per agevolare la pulizia o lo svuotamento, devono essere dotate di dispositivi di arresto che impediscano che il pistone, trovandosi in qualsiasi posizione di funzionamento, venga espulso dalla cisterna se è sottoposto a una forza equivalente alla pressione massima di esercizio ammessa per la cisterna. La pressione massima di esercizio ammessa per le cisterne o gli scomparti muniti di pistone pneumatico non deve superare i 100 kPa (1 bar). Il pistone interno e il relativo materiale devono essere tali che durante la corsa del pistone non venga a crearsi alcuna fonte di combustione.

Il pistone interno può essere utilizzato come parete di scomparto a condizione che sia bloccato in posizione. Se un elemento qualsiasi dei mezzi che tengono il pistone interno in posizione si trova all'esterno della cisterna, deve essere situato in modo da evitare qualsiasi rischio di danno accidentale.

215 136 Le cisterne possono essere munite di bracci di aspirazione se:

a) il braccio è dotato di un otturatore interno o esterno fissato direttamente alla parete o direttamente ad un gomito saldato alla parete;

b) l'otturatore di cui alla lettera a) è disposto in modo da impedire il trasporto se si trova in posizione aperta:

c) il braccio è costruito in maniera tale che, se viene urtato accidentalmente, la cisterna non possa allontanarsi.

215 137 Le cisterne devono essere munite dei seguenti equipaggiamenti di servizio supplementari:

(1) L'attacco del dispositivo pompa/sfiato deve essere disposto in modo da garantire che eventuali vapori tossici o infiammabili vengano diretti verso un punto in cui non possano essere pericolosi.

(2) Un dispositivo che impedisca il passaggio immediato di una fiamma deve essere fissato all'entrata e all'uscita del dispositivo pompa a vuoto/sfiato, che può produrre scintille, e montato su una cisterna usata per il trasporto di rifiuti infiammabili.

(3) Le pompe che possono produrre una pressione positiva devono essere munite di un dispositivo di sicurezza montato nella tubatura che può essere messa in pressione. Il dispositivo di sicurezza deve essere regolato in modo da sfatare a una pressione non superiore alla pressione massima di esercizio consentita della cisterna.

(4) Un otturatore deve essere fissato tra la parete, o l'uscita del dispositivo fissato sulla parete per impedire un eccessivo riempimento, e la tubatura che collega la parete al dispositivo pompa/sfiato.

(5) La cisterna deve essere munita di un adeguato manometro pressione/depressione montato in un punto da dove possa essere letto facilmente dalla persona che aziona il dispositivo pompa/sfiato. Il quadrante deve prevedere una spia che indichi la pressione massima di esercizio della cisterna.

(6) La cisterna o, nel caso di cisterne a scomparti, ciascuno scomparto devono essere muniti di un indicatore di livello. Tacche trasparenti possono fungere da indicatori di livello a condizione che:

i) siano parte integrante della parete della cisterna e la loro resistenza alla pressione sia comparabile a quella di quest'ultima; oppure siano fissate all'esterno della cisterna:

ii) il collegamento alla parte superiore e inferiore della cisterna sia munito di otturatori fissati direttamente alla parete e costruiti in modo che non sia possibile procedere al trasporto se si trovano in posizione aperta;

iii) possano funzionare alla pressione massima di esercizio consentita per la cisterna:

iv) siano situate in una zona in cui non sussista alcun rischio di danneggiamento accidentale.

215 138 I serbatoi delle cisterne per rifiuti che funzionano sotto vuoto devono essere muniti di una valvola di sicurezza preceduta da un disco di sicurezza.

SEZIONE 4 - APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO

(Nessuna prescrizione particolare)

SEZIONE 5 - PROVE

215 150 Le cisterne per rifiuti che funzionano sotto vuoto devono essere sottoposte a controllo interno ed esterno almeno ogni tre anni.

SEZIONE 6 - MARCATURA

(Nessuna prescrizione particolare)

SEZIONE 7 - ESERCIZIO

215 170 (1) Le cisterne per rifiuti che funzionano sotto vuoto devono essere riempite di liquidi classificati come infiammabili attraverso tubi di riempimento che riversano i liquidi nel livello inferiore della cisterna. È necessario prendere disposizioni per ridurre al massimo la vaporizzazione.

(2) In caso di svuotamento di liquidi infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 23° C utilizzando pressione d'aria, la pressione massima autorizzata è pari a 100 kPa (1 bar).

(3) L'utilizzo di cisterne munite di pistone interno utilizzato come parete divisoria di uno scomparto è autorizzato solo se le materie che si trovano da una parte e dall'altra della parete (pistone) non comportano una reazione pericolosa tra loro (cfr. marginale 211 179).»

APPENDICE B.2 - DISPOSIZIONI UNIFORMI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE COMPREDENTI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'OMOLOGAZIONE DEL TIPO QUALORA RICORRA

Modificare il titolo nella maniera seguente:

«DISPOSIZIONI UNIFORMI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE»

220 100 (1) Eliminare l'espressione «e all'omologazione del tipo».

SEZIONE 3 Modificare il titolo come segue:

«SEZIONE 3 - DESIGNAZIONE DEL VEICOLO»

220 300 Eliminare.

220301 Modificare come segue:

«Ai fini della presente appendice e del regolamento ECE n. 105 ⁽¹⁾, i veicoli oggetto di un'omologazione ai sensi del marginale 10 282 o di un'omologazione del tipo ai sensi del marginale 10 281 e del regolamento ECE n. 105 sono designati in funzione delle merci pericolose che il veicolo è destinato a trasportare, ovvero:

EX/II: (invariato)

EX/III: (invariato)

FL: dopo "Inferiore od uguale a 61° C" aggiungere il testo "(eccetto i carburanti diesel conformi alla norma EN 590:1993, il gasolio e l'olio da riscaldamento leggero - numero di identificazione 1202 - con un punto di infiammabilità definito nella norma EN 590:1993)" (il resto del testo e invariato)

OX: (invariato)

AT: (invariato)

⁽¹⁾ Regolamento n. 105 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli destinati al trasporto delle merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari di costruzione) (modificato) allegato all'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle

condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del 1958 riveduto).».

220 302 e

220 303 Eliminare.

SEZIONE 4 Eliminare (conservare come sezione «riservata»).

220 500 Modificare la voce 220 536 della tabella nel modo seguente:

	EX/II	EX/III	AT	FL	OX
220 536 (1) (2) (5) dispositivi di riscaldamento a combustione	X	X	X	X	X
220 536 (3) (4) dispositivi di riscaldamento a combustione				X	

220 516 Aggiungere il seguente paragrafo (3):

«(3) *Connettori elettrici*

I connettori elettrici tra veicolo a motore e rimorchio devono essere conformi al grado di protezione IP54 ai sensi della norma CEI 529 ed essere progettati in maniera tale da evitare qualsiasi scollegamento di tipo accidentale. Esempi di connettori adeguati si trovano nelle norme ISO 12 098:1994 e ISO 7648:1985.»

220 521 (3) Eliminare.

220 532 Eliminare il paragrafo (1) e rinumerare i paragrafi (2) e (3) in (1) e (2).

220 533 Modificare la seconda frase come segue:

«Nel caso di veicoli di tipo EX/II ed EX/III, il motore deve essere posizionato anteriormente alla parete anteriore dello scomparto di carico. Esso può tuttavia essere posto sotto quest'ultimo a condizione che l'installazione sia tale da evitare che il calore emesso possa comportare un rischio per il carico provocando un surriscaldamento oltre gli 80° C sulla superficie interna dello scomparto di carico.»

220 534 Modificare la terza frase come segue:

«Il sistema di scappamento dei veicoli di tipo EX/II ed EX/III deve essere costruito e installato in maniera tale da evitare che l'eventuale riscaldamento possa comportare un rischio per il carico provocando un surriscaldamento oltre gli 80° C sulla superficie interna dello scomparto di carico.»

Eliminare la seconda frase.

220 536 Modificare il testo nel modo seguente:

«Riscaldamento a combustione

220 536 (1) [riservato]

(2) I dispositivi di riscaldamento a combustione le rispettive condotte di scappamento dei gas devono essere progettati, collocati e protetti o ricoperti in modo da prevenire ogni rischio inaccettabile di riscaldamento o di combustione del carico.

La presente condizione si ritiene soddisfatta se il serbatoio e il sistema di scappamento del dispositivo sono conformi a disposizioni analoghe a quelle prescritte per i serbatoi di carburante e i dispositivi di scappamento dei veicoli di cui ai marginali 220 532 e 220 534, rispettivamente.

(3) La disattivazione dei dispositivi di riscaldamento a combustione deve essere garantita almeno attraverso i metodi seguenti:

a) disattivazione manuale volontaria dalla cabina del conducente;

b) arresto non deliberato del motore del veicolo; in tal caso il dispositivo di riscaldamento può essere rimesso in moto manualmente dal conducente;

c) avviamento di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate.

(4) È ammessa una marcia residua dopo la disattivazione dei dispositivi di riscaldamento di sostegno. Per quanto concerne i metodi illustrati al paragrafo 3, lettere b) e c), l'alimentazione di aria di combustione deve essere interrotta con misure adeguate dopo un ciclo di marcia residua di 40 secondi al massimo. Si devono utilizzare solo dispositivi di riscaldamento a combustione per i quali è stato dimostrato che lo scambiatore di calore è resistente ad un ciclo di marcia residua ridotta di 40 secondi per la loro durata di utilizzo normale.

(5) I dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere messi in marcia manualmente. Sono vietati i dispositivi di programmazione.».

SEZIONI 6, 7, 8 e 9 Eliminare.

221 000 Eliminare.

APPENDICE B.3 - CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER I VEICOLI TRASPORTANTI ALCUNE MERCI PERICOLOSE

230 000 Aggiungere una nuova nota 2 all'inizio del marginale 230 000:

«Nota: 2. Il certificato di approvazione per un veicolo-cisterna per rifiuti che funziona sotto vuoto deve recare la seguente dicitura:

"veicolo-cisterna per rifiuti funzionante sotto vuoto".»

La nota esistente viene ora numerata come nota 1.

APPENDICE B.5 - LISTA DELLE MATERIE E NUMERI DI IDENTIFICAZIONE

250 000 (3) Nota 1, aggiungere «2» all'inizio della lista delle classi.

Nota prima della tabella I: aggiungere «2» all'inizio della lista delle classi.

Tabella I e II

Modificare, ove opportuno, seguendo le modifiche apportate alla tabella 3.

250 000 Tabella III.

(segue)

1. *Modificare le voci della lista come segue:*

1105 Sostituire il nome nella colonna (b) con «Pentanoli» (due volte).

1251 Nella colonna (d) leggere «6.1 + 3 + 8» al posto di «6.1 + 3,». 1280 Nella colonna (c) leggere «33» al posto di «339».

1391 Nella colonna (d) aggiungere «+ 3 (1)» (due volte).

1500 Nella colonna (c) sostituire «50» con «56» e aggiungere «+ 6.1.» nella colonna (d).

1965 Alla voce «Butano (nome commerciale): vedere Miscela A, A0», modificare il nome come segue: «Butano (nome commerciale): vedere Miscela A, A01, A02 e A0».

Modificare la voce «Miscela A, A0, A1, B, C: vedere Idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.» come segue:

«Miscela A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B, C: vedere Idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.».

2003 Modificare il nome nella colonna (b) come segue:

«Metalli-alchili idroreattivi, n.a.s. o metalli-arili idroreattivi, n.a.s.»

2031 Aggiungere «+ 05» nella colonna (d) alla prima voce e sostituire il numero di identificazione di pericolo «88» con «885».

2211 Cancellare l'etichetta «9» dalla colonna (d).

2401 Sostituire «338» con «883» nella colonna (c), «3 + 8» con «8 + 3» nella colonna (d) e «3, 23° b)» con «8, 54° a)» nella colonna (e).

2451 Sostituire «265» con «25» nella colonna (c), «6.1 + 05» con «2 + 05» nella colonna (d) e «2, 1° TO» con «2, 1° O» nella colonna (e)

2771 Modificare il nome della colonna (b) come segue:

«Pesticida tiocarbammato solido, tossico».

2772 Modificare il nome della colonna come segue:

«Pesticida tiocarbammato liquido, infiammabile, tossico»

2790 (seconda voce) Modificare il nome della colonna (b) come segue:

«Acido acetico in soluzione contenente più del 10 % ma meno del 50 % (in massa) di acido».

2862 Sostituire «6.1, 58°(b)» con «6.1, 58°(c)» nella colonna (e).

3005 Modificare il nome della colonna (b) come segue (due volte):

«Pesticida tiocarbammato liquido, tossico, infiammabile».

3006 Modificare il nome della colonna (b) come segue (due volte):

«Pesticida tiocarbammato liquido, tossico».

3049 Modificare il nome della colonna (b) come segue:

«Alogenuri di metalli-alchili idroreattivi n.a.s. o alogenuri di metalli-arili idroreattivi, n.a.s.».

3050 Modificare il nome della colonna (b) come segue:

«Idruri di metalli-alchili idroreattivi n.a.s. o idruri di metalli-arili idroreattivi, n.a.s.».

3203 Modificare il nome della colonna (b) come segue:

«Composto organometallico piroforico idroreattivo, n.a.s.».

3314 Cancellare l'etichetta «9» della colonna (d).

2. Eliminare le seguenti voci:

1081, 2666, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2773, 2774, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3007 e 3008.

(¹) Se il punto di infiammabilità è uguale o inferiore a 61°C.

250 000 3. Aggiungere le seguenti rubriche nuove:
(segue)

Numero di identificazione della materia	Nome della materia	Numero di identificazione del pericolo	Etichette	Classe, ordinale e lettera dell'elencazione
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

1565	Cianuro di bario	66	6.1	6.1, 41° a)
1575	Cianuro di calcio	66	6.1	6.1, 41° a)
1581	Bromuro di metile e cloropicrina in miscela	26	6.1	2, 2° T
1582	Cloruro di metile e cloropicrina in miscela	26	6.1	2, 2° T
1626	Cianuro doppio di mercurio e di potassio	66	6.1	6.1, 41° a)
1680	Cianuro di potassio	66	6.1	6.1, 41° a)
1689	Cianuro di sodio	66	6.1	6.1, 41° a)
1905	Acido selenico	88	8	8, 16° a)
2316	Cuprocianuro di sodio solido	66	6.1	6, 41° a)
2344	Bromopropani	30	3	3, 31° c)
2471	Tetrossido di osmio	66	6.1	6.1, 56° a)
2630	Seleniati	66	6.1	6.1, 55° a)
2630	Seleniti	66	6.1	6.1, 55° a)
3048	Pesticida al fosfuro di alluminio	642	6.1	6.1, 43° a)
3095	Solido corrosivo autoriscaldante, n.a.s.	884	8+4.2	8, 69° a)
3096(*)	Solido corrosivo idroreattivo, n.a.s.	842	8+4.3	8, 71° a)
3147	Colorante solido corrosivo n.a.s. o materia intermedia solida per coloranti, corrosiva, n.a.s.	88	8	8, 65° a)
3336	Mercaptani liquidi, infiammabili, n.a.s. o mercaptani in miscela liquida, infiammabile, n.a.s.	30	3	3, 31° c)
3336	Mercaptani liquidi, infiammabili, n.a.s. o mercaptani in miscela liquida, infiammabile, n.a.s.	33	3	3, 2° a), 2° b), 3° b)
3337	Gas refrigerante R 404A	20	2	2, 2° A
3338	Gas refrigerante R 407A	20	2	2, 2° A
3339	Gas refrigerante R 407B	20	2	2, 2° A
3340	Gas refrigerante R 407C	20	2	2, 2° A

3341	Diossido di tiourea	40	4.2	4.2, 5° b), c)
3342	Xantati	40	4.2	4.2, 50 b), c)
3345	Acido fenossiacetico, pesticida derivato solido, tossico	66	6.1	6.1, 73° a)
3345	Acido fenossiacctico, pesticida derivato solido, tossico	60	6.1	6.1, 73° b), c)
3346	Acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, infiammabile, tossico	336	3+6.1	3, 41° a), b)
3347	Acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico, infiammabile	663	6.1 + 3	6.1, 72° a)
3347	Acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico, infiammabile	63	6.1 + 3	6.1, 72° b), c)
3348	Acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico	66	6.1	6.1, 71° a)
250 000 (segue)				
3348	Acido fenossiacetico, pesticida derivato liquido, tossico	60	6.1	6.1, 710 b), c)
3349	Pesticida piretroide solido, tossico	66	6.1	6.1, 73° a)
3349	Pesticida piretroide solido, tossico	60	6.1	6.1, 73° b), c)
3350	Pesticida piretroide liquido, tossico, infiammabile	336	3 + 6.1	3, 41 ° a), b)
3351	Pesticida piretroide liquido, tossico, infiammabile	63	6.1 + 3	6.1, 72° b), c)
3351	Pesticida piretroide liquido, tossico, infiammabile	663	6.1 + 3	6.1, 72° a)
3352	Pesticida piretroide liquido, tossico	66	6.1	6.1, 71° a)
3352	Pesticida piretroide liquido, tossico	60	6.1	6.1, 71° b), c)
3354	Gas insetticida infiammabile, n.a.s.	23	3	2, 2° F
3355	Gas insetticida	263	6.1 + 3	2, 2° TF

tossico, infiammabile,
n.a.s.

(*) Aggiunta alla tabella II.
